A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR CONTE SENATORE GENERALE LUIGI FEDERIGO...

Gioacchino Grassi



A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE SENATORE GENERALE

LUIGI FEDERIGO MENABREA

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

---

DUE PAROLE
sul ricorso di E. A. SCARPA

CONTRO

il Cav. Conte CESTARI

Console Generale di S. M. il Re d'Italia in Salonicco

PER

L'AVV. GIOACHINO GRASSI

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE SENATORE GENERALE

LUIGI FEDERIGO MENABREA

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

---

DUE PAROLE

sul ricorso di E. A. SCARPA

CONTRO

il Cav. Conte CESTARI

Console Generale di S. M. il Re d' Italia in Salonicco

PER

L'AVV. GIOACHINO GRASSI





Firenze, 1869. — Stab. Civelli.

Eccellenza

Or son pochi giorni, che mi cadde nelle mani una stampa indirizzata all' E. V. da un certo E. A. Scarpa contro il Console Generale Italiano di Salonicco.

Avendola scorsa di volo viddi il mio nome associato a quello dell' onorevolissimo Console Generale Cav. Cestari.

Ove non si fosse parlato di me, nella stessa guisa, per come ha fatto il Governo del Re, non avrei curato anzi disprezzato quel libello infamatorio, dacchè il Consolato di S. M. il Re d' Italia in Salonicco (contro cui è diretto l' attacco, come avrò l' onore d' umiliare all' E. V.), ed il Cav. Cestari stanno a tanta altezza, che i latrati di un idrofobo non possono giungere in verun modo ad offenderli: però in riparazione del mio nome, onorato anzichè offeso, avendolo messo a livello di una rispettabile autorità, m'impongo un dovere di mostrare all' E. V. come si avrebbe voluto carpire qualche disposizione governativa, facendo uso di spudorata menzogna.

Vengo subito all' argomento. Il ricorso del sig. E. A. Scarpa racchiude due sezioni.

La prima parla di fatti che risultano da documenti.

La seconda di quelli, che si avrebbero voluto far risultare da una istruttoria.

Io non posso seguire lo Scarpa che nel terreno dei documenti, e lo convincerò con atti autentici di esser lui menzognero e calunniatore, accuse, che vuole addebitare agli altri.

Nella via della pruova testimoniale da lui offerta mi è interdetto perseguitarlo, perchè ciò darebbe campo a far colpire nel segno l'intendimento, che si era prefisso l'avversario, cioè venire ad una istruttoria, che sarebbe tornata sempre a disdecoro del Consolato, e della persona che lo regge.

Quindi mio scopo si è combatterlo nelle assertive, che risultano dai documenti autentici, e così l'E. V. potrà misurare la sfrontatezza di un uomo, che con faccia da bronzo mentisce accusando, e negando fatti consacrati in atti pubblici, e da ciò l'E. V. potrà tirar le conseguenze riguardo ai carichi, su cui si domandava l'inchiesta testimoniale.

Il fine vero di quel ricorso era di tentare, se si poteva, con un libello il più virulento, alzando la voce con tanta audacia contro un funzionario pubblico, impressionar l'animo dell'E. V. per almeno ottenere, non dico un'inchiesta, ma una semplice informativa, e così il sig. Scarpa avrebbe ottenuto il suo intento di oscurare l'aureola del prestigio, di cui devono essere circondati i Consoli nel Levante, meta prefissasi dal ricorrente, e da quelli che rimpiangono l'amministrazione consolare col personale di 2ª categoria, e che nei sogni da forsennati credono, o sperano potere ritornare un passato *irremissibilmente perduto*, attaccando nella persona del Console il Governo del Re, che ha saputo, forse senza volerlo, non dando ascolto al ricorso, indovinare il maligno pensiero del sig. Scarpa, e dei suoi pochi complici. tra cui qualche personaggio influente, collocato dietro le spalle dello Scarpa, lo sorregge con le braccia e lo spinge

avanti, e di quando in quando fa capolino, misurandone i passi, ed allorchè sembrano un po' spinti da svelare la mano, che regge il timone di questa barca carica di mercanzia infetta, si fa un compenso di cordiali proteste, e di carezze prodigate a larga mano al Consolato, ed alla persona del Console.

I documenti autentici, che io mi pregio sottomettere all'E. V. la convinceranno pienamente del mio asserto.

Il ricorso nella prima parte vuole dimostrare, che i *fatti asserti nei motivi del decreto sono tutti o travisati, o falsi, o calunniosi.*

Esaminiamoli, e cercheremo di trovare il *falsario,* ed il *calunniatore.*

PRIMO FATTO

Una sentenza del Tribunale Consolare di Smirne lo condannò in contumacia alla pena del carcere, ed all'ammenda.

Scarpa risponde così:

« È strano il sospendermi lo esercizio della professione
» in Saloniccò nel 17 Gennaio 1869, perchè cinque anni
» prima fui querelato d'ingiuria dal Console Austriaco di
» Smirne. »

L'E V. vede come è sibillina questa risposta.

Addebita a quella imputazione la sospensione, mentre quel fatto è richiamato come precedente: la legge consolare armonizzata con il regolamento e con la circolare del 20 febbraio 1866 prescrivendo, che ai difensori può togliersi il dritto dell'esercizio della professione per i loro precedenti, il decreto del Console si riportava a quella sentenza, come

uno dei precedenti del sig. Scarpa, e non mai come causa ad infliggergli una nuova pena.

Il sig. Scarpa, sinanco ignora non potersi chiamare precedente, se non ciò che è stato giudicato.

In secondo per attenuare la gravezza della imputazione ricorda quella sentenza, come se trattasse di querela da parte del Console Austriaco per ingiurie personali, mentre le ingiurie, di cui fu accusato Scarpa, erano contenute in un libello, dove offendeva l'intera Magistratura Austriaca, ed in specie il Tribunale Consolare Austriaco di Smirne.

La sentenza che presento (N. 1) convincerà l'E. V. come è uso il sig. Scarpa trattare i Consolati, e le Autorità giudiziarie, e di conseguenza calzava benissimo questo precedente con la misura di rimozione, che si volea adottare contro lo stesso.

Egli però più arditamente prosiegue: « *Io ignoro quella sentenza*, NON MI FU NOTIFICATA MAI, *non ho subìto pena, nè pagate le spese, e l' ammenda, e conservo intatto il diritto di opposizione.* »

L'E. V. in piedi della sentenza leggerà il decreto, che quì trascrivo, e non potrà non restar colpito di quanta audacia sia dotato il sig. Scarpa nel mentire: « Visto, sia
» intimata in copia per mezzo di Usciere la presente sentenza
» al sig. Avvocato Eugenio Scarpa avvertendolo, che il
» suo suocero, e Procuratore Stefano Macropodari in Smirne
» pagò per lui l'ammontare, di cui è quistione nella presente
» sentenza.

» Salonicco, li 12 Ottobre 1864.

» Il R. Console d'Italia
» SALAMON FERNANDEZ. »

Non resterebbe ora al sig. Scarpa, che, per sostenere il suo asserto, di voler fare iniziare un processo di falso

(motto d' ordine della sua bocca) contro l' onorevole Commendatore Fernandez suo affezionatissimo cliente, e suo protettore, e contro il padre della moglie sua.

Non stranizza l' attitudine del sig. Scarpa?

Eccellenza, chi lo conosce non trova niente a maravigliare, egli è forte di mentire mille volte più, e si avrà occasione di osservarlo più sotto.

SECONDO FATTO

Il ricorso dice così: « Il secondo motivo su cui si fonda il Console Cestari si è un decreto del Consolato Austriaco del 30 decembre 1867, che rimosse, *dicesi*, l' avv. Scarpa dall'ufficio di Curatore dell' oberata Massa di Nicolò Pappa Giorgio, perchè, come risulta dai considerandi del detto decreto ebbe fatto delle transazioni rovinose da rivestire ambigue apparenze, o peggio.

« Rispondiamo, *dice sempre il sig. Scarpa*, non è vero
» che io nella mia qualità di Curatore dell' oberata Massa
» Pappa Giorgio, facessi transazioni rovinose da rivestire
» ambigue apparenze, e nemmeno è vero che fossero questi
» i motivi della mia rimozione. »

Eccellenza, il signor Scarpa anche in questo fatto domandava la istruzione con l' esame del processo, e la pruova testimoniale.

Non parlo mai più del secondo mezzo, perchè va sempre nella stessa linea d' osservazioni, che ho rassegnato più sopra: ma l' esame del processo, val dire i documenti, perchè non li offre, ed invece richiede, che siano esaminati dopo ordine ministeriale?

Ribatto il chiodo: era questo l'iniquo fine di potersi portare il vanto di aver fatto mettere sotto inchiesta il Console, ed il Consolato, senza tener conto del risultato.

Se però il sig. Scarpa non ha avuto il coraggio di sottoporre sotto gli occhi dell'E. V. i documenti, a cui faceva allusione il Decreto Consolare di remozione dall'ufficio di difensore, son io, che mi trovo in possesso di tutti i documenti nella qualità di Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale N. Pappa Giorgio, essendovi stato chiamato dal Consolato Austriaco dopo la destituzione del sig. Scarpa.

Io pubblico questi documenti all'oggetto di smentirlo, e sempre più far rimarcare la perfidia del ricorso, che non potea avere nessun risultato, se non di far cadere in discredito il Consolato Italiano, ed il personale di prima categoria, e quindi alzare un inno di gloria al *personaggio* di seconda categoria.

Ritorno all'argomento:

Scarpa dice, non è vero che io facessi transazioni rovinose da rivestire ambigue apparenze.

Nemmeno è vero, che fossero questi i motivi della mia remozione.

Eccellenza, il vero assunto di Scarpa consiste far credere un concetto personale del Console nell'aver detto « *rovinose le transazioni fatte nell'interesse* della Massa Pappa Giorgio, e non esistere tale idea nel Decreto del Consolato Austriaco. »

Il sig. Scarpa ritorna a chiamare motivo della sua rimozione questo fatto, valutato dal Decreto del Console Italiano, come precedente.

Il Console avendo dei motivi per adottare la misura di rigore contro il sig. Scarpa rintracciando i suoi antecedenti nell'Archivio del Consolato, dacchè quel decreto *fu comunicato al Console Salomon Fernandez per ingerenza presa*

a favore dello Scarpa, trovava che un decreto d'una Autorità costituita l'avea con disdecoro allontanato dal Consolato Austriaco, privandolo della qualità di Curatore *ad lites;* bastava questo, non essendo giudice chiamato a decidere il merito, di cui era discussione nel decreto del Consolato Austriaco, per servirsene come precedente; ma pure in due parole volle esprimere il concetto, di cui era informata la decisione di quella Autorità.

Se il concetto era erroneo lo giudichi l'E. V. con la lettura dei documenti, che produco a N.° 2, e quì noto i passi salienti:

« Osservando, che quella tratta dei fratelli Modiano » sopra Abram Modiano di Marsiglia, girata sopra Nicolò » P. Pappa Giorgio, e da questo ai figli Pappa Giorgio di » Vienna ricuperata dalla Massa di Salonicco, costituiva » questa creditrice dei Modiano, questi all'opposto col » corrispondente lor residuo credito di lire turche 88 1|2 » dovean sottostare con tutti gli altri creditori alla legge » del concorso, mentre invece COLL'ARBITRALE RESTITUZIONE » *della cambiale ai Modiano si apriva l'adito a* COMPENSA- » ZIONE INTERDETTA *dal* § 119 *del Reg. giudiziario.*

» Osservato che tale transazione basasi sopra cambiale » di Fior. 1,500 già in possesso di S. David Benvenisti, cui » per la fallenza della Ditta Pappa Giorgio di Vienna, e » ripervenutagli dopo aperto il Concorso di Nicolò Pappa » Giorgio NE VENNE CEDUTA DUE GIORNI PRIMA DELLA TRANSA- » ZIONE ai fratelli Modiano, non mai aventi maggior diritto » che il loro girante, tutti motivi per cui LA TRANSAZIONE » IN DISCORSO RIVESTE AMBIGUE APPARENZE. »

L'E. V. si persuade come è veritiero il sig. Scarpa? Può trovarsi impudenza più audace nel negare?

Il concetto delle rovinose transazioni non era del Console autore del decreto della interdizione al sig. Scarpa di

esercitare il ministero della difesa, ma in quello del Console Austriaco.

Trovandomi io a rappresentare quella Massa sono al caso di potere aggiungere altri documenti per giustificare *le rovinose transazioni, o peggio*, fatte dal sig. Scarpa a disfavore della Massa Concorsuale, di cui era chiamato a difenderne gli interessi.

Dopo allontanato dall' ufficio di difensore si ebbero a liquidare le sue competenze.

Le partite richieste furono classificate (documento N° 23) e per alcune specifiche fu ritenuto il seguente considerando:

« Eliminate le competenze per gli affari CONSUMATI A
» SVANTAGGIO DELLA MASSA, *e che* PRECIPUAMENTE MOTIVA-
» RONO LA REMOZIONE DEL CURATORE. »

Veda dunque quali furono i motivi della destituzione di Scarpa al Consolato Austriaco, *gli affari consumati a svantaggio della Massa?*

Comprendasi ora la risposta di questo oracolo Delfico:
» *Nemmeno è vero che fossero questi i motivi della mia*
» *remozione!!!* »

Progredendo sempre coi documenti alla mano proverò, che le transazioni non solo erano rovinose, ma che vi era il peggio.

L' E. V. deve pazientarsi di scorrere i documenti N° 6 sino a 15, e si accorgerà se vi era il peggio, e con quanta buona fede il sig. Scarpa stipulava quelle transazioni.

Qui però di volo traccerò un sol fatto, e di cui tengo presso di me in Firenze i documenti, che V. E. trova in sostegno di questa risposta.

Farò parlare lo stesso Scarpa trascrivendo i suoi atti stipulati, e redatti allora nella qualità di Curatore *ad lites*.

La restituzione della cambiale dei Fr. 4,000 operata a favore dei fratelli Modiano era motivata, perchè il signor

Modiano era creditore di altra somma, e per acquisto fatto di altro credito in pendenza del giudizio di fallimento; ammettendo, che la cambiale non giunta all'accettazione del trattario ritornando alla Massa, questa non aveva diritto di portare all'accettazione quella cambiale (operazione necessaria), perchè il trattario poteva benissimo accettare, e la Massa incassava i Fr. 4,000, o pure negare l'accettazione, e nasceva l'esame del rifiuto.

L'operazione del compenso era rovinosa in fatto, perchè si facevano due compensi illegali, ed uno poi fraudolento, con un credito, che i fratelli Modiano avean acquistato da un terzo, e così fare incassare per intiero una somma, che nei risultati della Massa dovea esser calcolata a ragguaglio del tanto per cento, o per meglio dire a ricever nulla, perchè il sig. Scarpa ebbe la somma abilità di ridurre la Massa a minimi termini; e si ha dubbio, e questo lo posso asseverare, se il rimasto può covrire le spese, ed i soli crediti privilegiati; e tutti gli altri creditori andranno a spasso, e tra questi dovean essere accumunati i fratelli Modiano per la cambiale di fiorini 1,500, che *avean acquistato* IN PENDENZA DEL FALLIMENTO, E DUE GIORNI PRIMA *della transazione da un certo Benvenisti.*

Ascolti ora, Eccellenza, come era istruito in legalità, e come rispondeva bene a proposito il signor Scarpa in un caso simile.

Le trattative sulla restituzione da farsi ai fratelli Modiano della cambiale di Fr. 4,000 sveglia altri creditori, che credevan d'avere lo stesso diritto; e tra questi si alzò il sig. Alfred Abbott a chiedere la restituzione di una cambiale di fiorini 5,000.

Scarpa rispondeva nel suo atto del 7 giugno 1866:

« Sul merito poi della pretesa proprietà sopra la detta
» cambiale di franchi cinque mila, *il mio nobile avversario*

» *non deve ignorare nella sua duplice qualità e di Giurista*
» *e di Negoziante* (come è grazioso nel frizzare), che le
» lettere di cambio si cedono in virtù della girata, la quale
» trasferisce la proprietà al giratario, e che non possonsi
» pure opporre al terzo possessore di una cambiale le ec-
» cezioni, che si possono opporre al primo cedente, e ciò
» per essere la lettera di cambio spiccata all' ordine di un
» terzo, il quale a sua volta la trasferisce ad altri per molte
» successive girate. Così dispongono d' altronde gli articoli
» 10 e 82 della Legge generale di cambio del 26 gen-
» najo 1850, e così fu ammesso dalle Legislazioni europee,
» e dalla Giurisprudenza in generale. E qui citerò al mio
» avversario il punto di una sentenza emessa in caso simile
» al presente dalla Corte di Parigi addì 11 Fruttidoro,
» anno VIII, *cioè che una cambiale, quand' anche non sia*
» *ancora stata accettata dal trattario, dal momento, in cui*
» *è girata, più non appartiene al girante, e perciò i cre-*
» *ditori di questo indarno pretenderebbero impedirne il*
» *pagamento.* »

Non sembra un professore di dritto commerciale, che detta lezione? Con i strali pungenti di scherno diretti all'avversario, non è l'uomo, che sfida impunemente certo di non ricevere risposta, perchè sicuro del fatto proprio?

Ebbene queste dottrine stavano a mente del signor Scarpa nel 7 giugno 1867; cinque giorni dopo, stipulando l'atto della restituzione della cambiale dei fr. 1000, si cancellavano intieramente dalla sua memoria!

Era transazione non solo rovinosa, ma il peggio si vede a luce di meriggio.

La tiratela delle transazioni rovinose sarebbe assai ben lunga, e mi riserbo pubblicarla, quando darò alle stampe la storia del processo di fallimento della ditta N. Pappa Giorgio, che si agita ancora innanzi il Consolato Austriaco.

L'E. V. per diletto darà lettura ai documenti prodotti, e troverà elementi delle transazioni rovinose e peggio.

Tutto questo, e con il seguito, che si legge nei documenti prodotti, non eran ragioni valevoli per il signor Scarpa; *i veri motivi* erano l' *Arbitrio dell' ex-Console Austriaco influenzato dal suo amico John Abbott.*

Ogni qual volta si deve far giustizia contro il signor Scarpa (e ne ha dato occasione sempre) *alza la voce all'arbitrio*, ed alla compiacenza dei *Consoli per i supposti amici.*

Mettansi in confronto le parole nude dello Scarpa, ed i documenti, che si producono, e V. E. si persuaderà degli atti arbitrarii, e delle compiacenze dei Consoli, di cui sono accusati i Consoli dal signor Scarpa.

Desso si conforta, che la sua remozione parve una mostruosa prepotenza.

La *prepotenza* del Console Austriaco risulta dai documenti disopra accennati, e qui prodotti in stampa.

Il rincrescimento può misurarlo l'E V. dall'Avviso, che la Delegazione dei creditori fece pubblicare, ed attaccare nelle mura delle vie di Salonicco (Documento n° 18).

E soggiunge sempre, che il rincrescimento da tutti mostrato fu causa, *che non si curò di reclamare contro il Console.*

Proprio è da credere, che il signor Scarpa abbia avuto il pieno convincimento, che il Governo del Re alla semplice presentazione di una persona così *autorevole come è il signor Scarpa* raccomandato da qualcuno dei suoi protettori di Salonicco, che sta dietro le quinte elargendo a piene mani carezze al console Italiano, avesse *ex-abrupto* destituito il Console Cestari, e nominato a quel posto il *pretendente,* o lo stesso signor Scarpa in rimunerazione dei servizi prestati alla patria (*a qual patria?*), al Consolato di seconda categoria, e per i meriti distinti, che si era procacciato presso gli al-

tri Consolati esteri onorando il nome italiano, attaccato alla sua persona solamente dal 1867.

È da supporre, che il signor Scarpa stava nella positiva certezza, che quel libello non sarebbe mai caduto nelle mie mani depositario di tutti i documenti, prima come difensore della Delegazione dei creditori, e poi come Curatore *ad lites* della massa Nicolò Pappa Giorgio, e quindi nella posizione di smascherarlo con sua vergogna, ed onta.

Abbia la bontà di prestare per poco l'orecchio, ed ascoltare, perchè il signor Scarpa *non curò di reclamare contro il Console Austriaco.*

Dai documenti prodotti qui stampati si rileva di leggieri quali attacchi si ebbe il signor Scarpa dalla Delegazione dei creditori, lo che fu causa, che il Consolato Austriaco prima di venire alla determinazione finale della destituzione, la quale fu risultato di un processo intentato dalla Delegazione dei creditori, dovette emanare alcune provvidenze per mettere in regola il processo del fallimento, divenuto irregolare per le usurpazioni del signor Scarpa delle funzioni allo stesso non competenti.

Il signor Scarpa *juxta morem* non volle ottemperare alle reiterate ingiunzioni, che le venivan fatte con diversi Decreti Consolari: allora si fu, che la giustizia fu costretta prendere un temperamento, prima di discutersi il merito della causa di destituzione provocata dai creditori, cioè la sospensione provvisoria del signor Scarpa dalle sue funzioni di Curatore *ad lites* (Doc. n° 15)

Il Decreto di sospensione della Curatela, essendo stato adottato per motivi disciplinari, si servì della sola espressione, che il signor Scarpa non avendo voluto ubbidire agli ordini emanati con Decreti Consolari era sospeso provvisoriamente, e mancavano i motivi ragionati sopra fatti parziali.

Il signor Scarpa, *Greco finissimo,* potè concepire la speranza, che denunziando questo decreto alla Corte di Appello in Trieste, in mancanza di motivi avesse per poco potuto ritenersi arbitraria la misura della sospensione, fece formale ricorso contro il Decreto.

La difesa della Delegazione, quantunque sicura, che la Corte di Trieste non avrebbe presa determinazione alcuna senza sentire il Console, fu previdente ad inviare una memoria per combattere il ricorso di Scarpa: il Tribunale fece eco alle misure adottate dal Console, confermò il Decreto, e le altre provvidenze emanate dal Consolato Austriaco.

Scarpa per questo non si dava vinto, e si difendeva innanzi il Console Austriaco nella causa della destituzione definitiva, e lo rileverà l'E. V. dal contenuto del Decreto 30 Decembre 1867 (Doc. n° 2).

Quando l'Autorità Consolare dopo dibattuta la causa per più mesi, con ardore d'ambe le parti, passò alla decisione di destituirlo diffinitivamente, giustizia volle, che se ne fossero espressi i motivi tenendo conto dell'accusa, e della difesa.

Il signor Scarpa sapeva per senno, che il Decreto di sospensione mancante di motivi era stato confermato dalla Corte di Trieste, aveva la certezza metafisica, che avanzando ricorso contro quel decreto non coglieva altro frutto, che di fare apprendere le alte imprese di un Scarpa, oprate nel grande acquisto fatto dal Consolato d'Austria servendosi dei talenti *maneschi* di un improvisato avvocato.

Preso consiglio si tacque:

A Trieste non son così gonzi come a Salonicco, quindi torna più conto fare ignorare le mie gloriose gesta colà (disse fra se *la* Scarpa).

A Salonicco era facil cosa far credere l'ingiustizia, dove non si era fatta mai giustizia contro simili atti passati sem-

pre impuniti, e con l'aiuto di personaggi valevoli, e costituiti in Autorità farsi proclamare innocente.

E così la coscienza (se pur ve n'ha), ed il calcolo imposero silenzio al signor Scarpa.

Ecco il rincrescimento di tutti, causa del silenzio: il signor Scarpa è troppo ma..... maligno per non comprendere, che il ricorso a Trieste gli avrebbe apposto un suggello più nobile d'arricchire gli Archivi Consolari di un altro onorifico titolo ai tanti documenti che l'onorano.

Ma la logica del Levante persuade quest'uomo, che in Occidente vi sieno dei babbei, e sarà facil cosa fare inghiottire che il suo silenzio fu un disprezzo!

In contrapposto dei documenti prodotti si può misurare dove giunge la sfrontatezza del mendacio!!!

Il Console Austriaco fu vergognosamente destituito! Eccellenza, in questo tratto cavalleresco del signor Scarpa di offendere un uomo che non si può difendere, perchè lontano da Salonicco, inscio degli insulti, di cui l'ha voluto onorare il libello ricorso, non è la pruova più evidente della viltà di un cuore, che altro pabolo delizioso non gusta, arrotolandosi nelle sozzure, e nell'antro dove sta rinchiuso, fuggendo la luce del giorno, bearsi a dilaniare impunemente i Magistrati, e le onorabilità più intemerate?

Il Console d'Austria Miskche non ha bisogno della mia difesa: dessa sta consegnata nei documenti da me prodotti: desso appare, qual'era Cavalier gentile, prudente, e giusto, e le misure di rigore eran adottate quando tutti i mezzi di conciliazione erano esauriti, ed allorchè giustizia richiedeva una riparazione. Il signor Scarpa fu attaccato dalla Delegazione dei creditori nel settembre 1867; e fu destituito il 30 dicembre 1867 dopo una lunga serie di atti, di avvertimenti giudiziari e processi, onde mettersi il Curatore *ad lites* Scarpa in buona regola!!! (Doc. N° 2 al 23).

Il signor Mieksche fu messo in aspettativa, e chiamato a prestar servizio al Ministero in Vienna.

Questa misura fu adottata dal Governo Imperiale dietro un lungo dibattimento sostenuto con l'Ambasciatore Austriaco di Costantinopoli a cagione di un suddito austriaco rimasto da gran tempo in stato di fallenza senza esser stato riabilitato legalmente. Questo suddito rivestiva la qualità di Agente Consolare Spagnuolo, mai avea alzato l'asta della bandiera; e quasi se ne ignorava l'esistenza.

Al Console Austriaco sembrò una infrazione alla legge della sudditanza l'avere inalberato la bandiera spagnuola in un domicilio sin allora sottoposto alla sua giurisdizione, e che indi veniva ad esimersi dalla soggezione Consolare.

Fu ordinato che si abbassasse la bandiera!!!

Fatto abbastanza grave per la diplomazia, in cui però non entran per nulla le ingiuriose parole vomitate da Scarpa: nacque un alterco bastantemente animato tra il Console ed il Ministro di Costantinopoli, a cui non era estraneo il signor Ministro di Spagna per l'onore della sua bandiera; ed il Mieksche dopo sette mesi di battaglia fu richiamato a Vienna.

Eccellenza, comprende, come si traducono in Oriente le disposizioni governative, che un Governo crede opportuno adottare per il buon andamento del servizio? Punizioni per ingiustizie manifeste! E l'ingiustizia maggiore, che avea commesso quel Console era stata di non aver fatta compire l'opera di dilapidazione della Massa concorsuale N. Pappa Giorgio dalla mano divoratrice del signor Scarpa!

Una investigazione ai sensi del ricorso del sig. Scarpa, a seconda le sue vedute, buttava nel fango il Consolato italiano; non poteva essere rialzato, che col cambiamento del Console.

La traduzione di questa misura sarebbe stata:

« *Il Console Italiano è stato vergognosamente destituito per ingiustizie commesse!!!?* »

Eccellenza, è pur vero, che di queste ingiustizie ne sia sempre vittima il signor Scarpa solo, e non altri? Non è a recar maraviglia?

Eppure il Consolato Austriaco avevagli accordato il favore di amministrare le sostanze di tre patrimonj appartenenti ai falliti, tra i quali quello vastissimo di Pappa Giorgio, per il quale di sole competenze di processo cominciato, e non finito (*senza le transazioni rovinose*) si domandavan quattordici mila franchi (14,000)!

In quella circostanza il Consolato d'Austria faceva piena giustizia, ed io posso provare che allora il signor Scarpa era l'apologista del Console Mieksche. Quando però la Delegazione dei creditori scossa dalle continue malversazioni attacca giudiziariamente il sig. Scarpa a rendere conto del suo operato, il Console chiamato (non già di propria iniziativa) a rendere giustizia, diviene reo, perchè l'impartisce; ed il suo allontanamento dal Consolato è l'infamia, con cui il Governo austriaco segna il suo funzionario per essere stato ingiusto con Scarpa dilapidatore di un vistoso patrimonio!!!!!

L'Eccellenza Vostra non con la mia risposta, ma con la lettura dei documenti impari la portata del ricorso di Scarpa.

Vuol rendersi celebre col vantarsi di far saltare in aria per piacimento i Consoli di Levante, a qualunque Nazione appartengano.

Erostrato incendiò il tempio di Diana, acquistò la celebrità, ma a prezzo dell'infamia!

TERZO FATTO.

Il signor Scarpa ad ogni fatto, rintracciato come precedente, vuole far credere essere stato giudicato, ed apprezíato dal Console, e quindi ritenuto come motivo per il suo allontanamento da difensore. Così falsando la posizione deduce i suoi argomenti. La lettera del 31 dicembre, ritenuta come precedente, era stata giudicata dal Consolato austriaco, e se quella lettera era così innocente, come il signor Scarpa asserisce con una faccia di granito, primo il dica il seguente Considerando del Decreto 30 dicembre 1867 del Consolato austriaco, e poi ne farò io la dimostrazione matematica.

« Visto che la sospensione emerge corroborata dalla » *lettera del* 31 *dicembre* 1866, con cui l' Avvocato Scarpa » invocando la promessa fattagli per ottenere il recesso di » lite, ne reclama la mercede, e la fissa in lire 15.

» Vista la confessione del fatto, di cui vanamente stu- » diasi evirare l' indole. »

Il Console Italiano, osservando che la condotta tenuta dallo Scarpa riguardo al Consolato non potea essere, che la conseguenza necessaria dei precedenti, rinveniva quella lettera giudicata da un Magistrato contro cui il signor Scarpa non aveva neppur tentato rimedio estraordinario per far revocare la condanna, che così bene il marcava. Adunque la frode contenuta nella lettera era un giudicato riguardo al signor Scarpa per parte del Consolato Austriaco. Il Consolato Italiano allora non guardava nè poteva correggere un deciso, a cui le parti si erano accontentate. Riandando quella

lettera però ne trascriveva il pezzo più classico, del quale, qualunque sia stato il risultato del contenuto, che il Console Italiano ignorava, tenendo solo la sentenza del Console Austriaco, sfolgorava la moralità del come si esercita la professione del causidico, ed eran quelle parole lo specchio in cui si mirava il cuore, e l'anima del signor Scarpa, che dice al cliente *pagatemi il prezzo di una rinunzia, che io ho fatto a vostra istigazione in disfavore di altri miei clienti.*

Eccellenza, il Console Cestari quando ha dovuto somministrare la giustizia criminale sopra la stessa lettera, vedrà se l'ha mutilato; in quel decreto segnava un passo rimarchevole della lettera, come nel presente mio controricorso segno i considerandi dei decreti che onorano il sig. Scarpa. Questa era turpissima simulazione, *tacendo e sopprimendo la parte più importante.*

Tocca a me dire la *parte taciuta e soppressa.*

Come viensi di sentire dallo stesso ricorso del sig. Scarpa la lettera chiudeva con la domanda, di volere ancora rimesse le lire quarantasette turche (pari a fr. 1091) credito della massa oberata Pappa Giorgio nel cui interesse avea avanzato domanda contro Salvatore Modiano, e che poi rinunziò ad istigazione di quest'ultimo mediante promessa, come si esprime la stessa lettera del 31 dicembre 1866.

La difesa del signor Scarpa sta in queste parole: « Io » non poteva nè doveva ricusare, tostochè il mio cliente, » ossia la Massa Pappa Giorgio, conseguiva quanto le era » dovuto, era per me indifferente che riscuotesse, o per » patto o per sentenza. »

Da questa difesa testuale il signor Scarpa, mentre vuole minorare la colpabilità di quei *magnifici* sentimenti espressi nella lettera, facendo credere che l'interesse del suo cliente fu salvo, si accusa di un altro delitto, cioè di occultazione ed appropriazione di somme appartenenti al suo cliente,

dacchè le lire 47 non sono state versate, ma anzi questo credito nella cronologia dei fatti del processo Pappa Giorgio sta che non avendosi potuto ottenere l'incasso dal signor Salvatore Modiano, per la rinunzia del signor Scarpa, questi stipulò un concordato per il quale questo credito fu ridotto a lire 30 pagabili in due anni (Documento n° 10), e qui trascrivo il Capitolo:

« *Articolo secondo.* — Il credito del signor Haggi Mu-
» stafà resta dalle parti fissato in lire ottomane effettive
» di oro ottantatre e centesimi trentasatte, e quello del
» concorso di Nicolò Pietro Pappa Giorgio in altre lire ot-
» tomane effettive d'oro trenta e centesimi ottanta (30. 80).
» — Il signor Samuel Modiano riconosce l'esattezza di que-
» ste due somme, la prima proveniente da debito suo per-
» sonale stato ridotto col consenso del mandatario signor
» Eugenio Alessandro Scarpa, e la seconda scaturiente da
» debito liquido della ditta Samuel Modiano, ed I. M. Cohen
» PURE STATO RIDOTTO. »

E questa riduzione avvenuta dopo la rinunzia alla lite, di cui fa cenno la *preziosa* lettera del signor Scarpa, ecco come è stata giudicata dal Consolato Austriaco, magistrato presso cui pendeva il giudizio di fallimento della ditta N. Pappa Giorgio:

« Osservato in quanto al concordato alla fallita ditta
» Samuel Modiano, ed I. M. Cohen, che la rinunzia in con-
» fronto di Salvatore Modiano, e la riduzione della pretesa
» di lire turche 47, ed accessori a sole lire turche 30, pa-
» gabili in due anni, già per se poco soddisfacente, non
» seguirono poi nemmeno con quelle più ovvie cautele che
» erano di stretto dovere, e la di cui omissione rende ma-
» terialmente responsabile verso la massa, chi lo conchiuse
» senza previo consenso dei Delegati, e del Foro concor-
» suale.

» Osservato che l'Avvocato Scarpa coll'assunzione di » patrocinio di S. Modiano convertivasi repentinamente ad » impugnare della solidarietà di questi colla ditta fallita » Modiano, solidarietà che quale curatore *ad lites* della » Massa Nicolò Pappa Giorgio erasi assunta far ricono- » scere.

» Visto che la coincidenza del recesso di lite contro » S. Modiano, coll'assunzione del di lui patrimonio FOMEN- » TANO IL VIOLENTO, CHE SIASI POSTERGATO L'INTERESSE DELLA » MASSA A QUELLO DEL CURATORE. »

Adunque essendo innegabile, che la Massa Pappa Giorgio non ebbe le lire turche 47, ma dovette contentarsi con altra stipulazione di lire 30 e pagabili in due anni: io rivolgo al signor Scarpa il seguente dilemma: Avete voi incassate le lire 47 di cui faceste dimanda nella lettera del 31 dicembre 1866? Rispondete il sì, o il no.

Se dite di sì, come assumete nel vostro ricorso, ove dite: *tostochè il mio cliente conseguiva quanto le era dovuto;* io allora non solo v'incolpo di prevaricazione, perchè avete rinunziato ad una lite con un atto pregiudizievole al vostro cliente, facendo ridurre in seguito il suo credito di L. 47 a 30, ma siete anche L. . . . . appropriatore delle somme appartenenti alla Massa, perchè se il sig. Salvatore Modiano vi pagò, dovevate versare le L. 47, ed allora il concordato per le L. 30 non aveva luogo.

Questo mio argomento vi mette nell'imbarazzo, e son sicuro che subito ripiegate, non ho esatto (lo avete detto già nella difesa innanzi il Consolato Austriaco), perchè il sig. Modiano mancò alla parola; ed io vi rispondo vero o non vero quello che voi asserite, il risultato si è che voi avete venduto mediante promessa un atto nocivo al vostro cliente; perchè il risultato è sempre lì, il credito di L. 47 fu ridotto a L. 30 pagabili in due anni.

Qui si chiude il passo, Eccellenza, il sig. Scarpa col tacere questi documenti si rende lui reo di *turpissima simulazione*, e dacchè è certo, che le L. 47 non furono incassate dal suo cliente spiegherò io la insidiosa malizia dello Scarpa nello avere innestato la domanda delle L. 47 nella lettera del 31 decembre 1866.

Io non sono accusatore calunniatore, come *la* Scarpa, quindi altamente proclamo, che il sig. Salvatore Modiano non ha pagato le L. 47 al sig. Scarpa, mentre dalla confessione del ricorso, egli al mio posto avrebbe fatto regalo di qualche frase, non lontana del L . . . . appropriatore.

No, le L. 47 non furono pagate, e non potevano essere pagate, e Scarpa lo sapeva, e con quella lettera intendea prepararsi la difesa di una turpe azione, che commettea.

Modiano non poteva pagare le L. 47, ed il perchè lo dice Scarpa nel suo ricorso: ecco le sue parole « *Il signor* » *Isach di Jossua Modiano, padre di Salvatore Modiano,* » *si spaventò, e con ragione, per questa lite, la temeva per* » *l'onore del figlio minacciato di dichiarazione di fallimento;* » *la temeva in quanto esso poteva esser tenuto debitore* » *solidale per tutti i debiti della Ditta, e quindi essere* » *astretto al pagamento di una somma rilevantissima dei* » *debiti della Ditta Samuel Modiano, e J. M. Cohen.* »

Eccellenza, se al sig. Scarpa era indifferente, come egli assume, di riscuotere per patto, o per sentenza, il signor Modiano alla sua volta capiva benissimo, che pagando, sia per sentenza, sia volontariamente le conseguenze descritte dal sig. Scarpa non li poteva sfuggire.

Per scansarli il rimedio era quello, a cui condiscese il sig. Scarpa con la promessa in denaro, di far scomparire il litigio mediante la rinunzia: abbandonando di sostenere, che il sig. Modiano era socio solidale della Ditta fallita;

mentre il pagamento volontario in prosieguo della lettera del sig. Scarpa lo avrebbe fatto dichiarare tale: il signor Scarpa lo comprendea benissimo, perchè rinunziata la causa fu lui che assunse il patrocinio del sig. Modiano sostenendo il contrario di quello che assumeva prima, cioè che il signor Modiano non era socio solidale. Or come avrebbe potuto sostenere, e vincere questo assunto se Modiano pagava?

Il fatto del pagamento avrebbe fatto cadere tutti gli argomenti, ed il sig. Scarpa lo capiva.

Eccellenza, il sig. Scarpa immaginando, che quella lettera nell'avvenire dovea essere letta isolatamente senza confronto di atti, che rimaner doveano nei polverosi archivi del Consolato Austriaco, e del Consolato Italiano, pensava alla sua difesa in faccia al lettore, il quale avrebbe detto, se questo difensore ha rinunziato ad un processo mediante promessa ha salvato l'interesse del suo cliente domandando il credito come pattuizione della rinunzia.

Il sig. Scarpa non poteva mai sognare, che dall'Europa doveva recarsi in Salonicco un uomo chiamatovi appositamente per fiaccare le corna troppo innalzate, di chi si era imposto despota nel paese, ed al di cui nome si tremava, e prima che la polve dell'obblio venisse a cuoprire quei documenti metterli alla luce del giorno, ed anzi che tornare nell'oscurità restare monumenti eterni per giustificare, come nel breve spazio di due anni si possa erogare una vistosa somma per comperare uno stabile urbano, e mettere da banda 60,000 franchi!!!

Il sig. Modiano comprava quella rinunzia, perchè non poteva pagare, se il pagamento non pregiudicava, perchè allora ottenere la rinunzia? Ma Scarpa lo dice quali erano le conseguenze di quel giudizio « *rendersi responsabile di vistosissime somme.* »

Non vede l'E. V. la malizia più raffinata?

Prepararsi a difendere un' azione turpe nel momento stesso che si commette!

Ed il sig. Scarpa si arrabbia di più, perchè era sicuro di aver gettate le fondamenta solide alla sua difesa, e non può persuadersi, come avvenga che sia stato scoverto.

Nel furore esasperato insulta, offende, calunnia, e grida che il Console con *turpissima simulazione* soppresse la parte più importante?

Ma il Console non soppresse, perchè non riportò la lettera, dessa in quel punto non era giudicata, il Console avea alle mani il Decreto del Consolato Austriaco, e la lettera; desso ricercava i precedenti del sig. Scarpa, il Decreto diceva il fatto materiale del danno arrecato al cliente; il passo della lettera svelava la moralità dello Scarpa nello esercizio della professione.

La perfidia non si arresta quì, in un altro ricorso a proposito del giudizio correzionale contro lo Scarpa fatto per la lettera in parola, insiste ancora che la stessa sia stata mutilata, questo è l' ultima espressione della menzogna, e della calunnia. La lettera esiste originale nel processo, e questo lo so io benissimo, perchè come Curatore della Massa Pappa Giorgio ho fatto il deposito dell' originale in Cancelleria Italiana; ed allora sì, il Console avendo dovuto giudicare quella lettera dovea considerarla, e tenerla presente sotto tutti i rapporti.

E difatti la parte che il sig. Scarpa dice esser stata soppressa, è quella riguardante la demanda delle lire 47, che fa al sig. Modiano d' unita al prezzo della rinunzia.

La menzogna dello Scarpa risulta materialmente dal processo dove si vede allegata la copia autentica della lettera per intiero; e che il Magistrato non solo non potea commettere l'infamia di mutilare un documento, di ciò chia-

miamo responsabile il sig. Scarpa, essendo lui capace di fare quello, che imputa agli altri, ma il Tribunale Correzionale tenne calcolo di questa premeditata difesa, che la testa ottusa dello Scarpa facea credere inespugnabile:

« Attesochè quantunque appare nella lettera in parola,
» che il sig. Modiano avea promesso pagare le lire turche 47,
» importo del credito della Massa Nicolò Pappa Giorgio,
» in seguito risulta dal Concordato, che il credito predetto
» fu ridotto a lire trenta turche per mancanza di mezzi del
» fallito a poter soddisfare l'intero, dal che potrebbe presu-
» mersi, che forse il sig. Salvatore Modiano abbia mancato
» alla sua parola. » (Documento n° 10).

Eccellenza, il processo è alla Corte d'Ancona per un inopportuno appello prodotto, ed il Procuratore Generale vede se la lettera è stata mutilata; il Considerando della sentenza è là per dire se quella parte, che dicesi mutilata, sia stata tenuta presente, e così può convincersi una volta per sempre, come un calunniatore di tal fatta, ha il coraggio di gridarsi vittima d'ingiustizie, di calunnie, causa *turpissima simulazione tacendo*, o *sopprimendo la parte* più interessante degli atti!!!

Eccellenza! lo scopo malvagio superlativamente iniquo era quello di ottenere un'inchiesta per liquidare i fatti dietro ordine ministeriale: bastava questo all'avversario, ed al suo protettore per far cadere nella melma il Consolato Italiano, e rendere incompatibile la presenza del Cav. Cestari a Salonicco necessariamente umiliato, quando il Ministero, sottoponendolo ad una istruttoria, avrebbe dimostrato poca fiducia nel suo rappresentante.

Iddio ha disperso i loro voti, le trame loro sono sventate da me possessore legittimo dei documenti della Massa Nicolò Pappa Giorgio, per venire a fare le vendette del Consolato Italiano messo al bersaglio di un partito, che

piange il Consolato di 2ª Categoria, e sogna ancora il ritorno del passato.

Il tempo pei pretendenti è finito non solo in politica, anche per i pescatori di Consolati di 2ª Categoria...!

QUARTO FATTO.

« Per ultimo motivo, *dice Scarpa,* si allega una sen-
» tenza del 10 dicembre 1868, in cui fu severamente am-
» monito, e condannato alle spese del processo per avere
» in una difesa scritta fatto abuso del suo ministero, ed in-
» giuriato con parole da trivio un onesto, e pacifico cittadino,
» Rispondiamo, *prosiegue Scarpa,* questa sentenza fu da
» me deferita in appello avanti la Corte di Ancona, quindi
» non ha autorità nessuna. »

Questa sentenza non valeva niente, come precedente!

Ecco la logica del signor Scarpa, si può offendere chicchessia, si può orpellare cercando l'impunità. Si può essere qualche cosa che la società disegna col nome di a....... senza che la società offesa, o il Magistrato chiamato a decidere con potere discrezionale, come il caso del Decreto della sospensione, non possono formarsi un giudizio sulla condotta dell'individuo, perchè ancora la mano punitrice della giustizia non l'ha potuto cogliere ne' suoi lacci?

V'è la vera opinione pubblica, non quella di cui vuole fare abuso il signor Scarpa, come ho avuto luogo fare osservare nella stampa del processo Modiano, che si alza giudice e vindice, giudicando alcune individualità degne del bagno, ed invece del laccio gavazzano nel delitto.

Il signor Scarpa avea offesa l'intera Magistratura Au-

striaca con libello infamatorio, e grida: questo non esiste, perchè ignoro la sentenza, e quando mi sarà notificata farò opposizione!

Ma il libro sta lì per dire, anche che la giustizia non lo colpisca, il signor Scarpa è reo d'ingiurie, e di diffamazione, e non contro un particolare, ma verso tutta la Magistratura Austriaca!

Quindi l'appello nulla mette per potere giudicare sul criterio morale, quando il giudice deve decidere col potere discrezionale, ed il signor Scarpa non l'ignora, il Decreto descrive la sua condotta tenuta nello esercizio di causidico, e questi fatti sono richiamati come precedenti.

Pur non di manco seguiamo il signor Scarpa nel suo terreno di difesa contro la valutazione di quel fatto.

Esso dice: io feci appello; ma il suo appello è caduto nel vuoto; la sentenza era pronunziata in un giudizio, la di cui competenza non sorpassava quella inappellabile stabilita dalla legge consolare.

Il giudicato in parola dice così: *Il Tribunale a voti unanimi pronunciando inappellabilmente.*

Scarpa ripete, ma io ho fatto appello, *si vedrà se la Corte di Appello farà buon viso allo stesso.*

Eccellenza, sembra che il signor Scarpa non abbia la giusta idea del come si amministra giustizia in Occidente.

La Corte d'Ancona senza esame, e prestando fede ai lamenti di un lupo covertosi con la pelle di un'agnello innocente svenato sull'ara della vendetta consolare, fabbricherà un nuovo codice consolare per il signor Scarpa, ed annullerà tutte le sentenze state proferite contro di lui, e questo perchè ha lanciato un appello; ha scritto e messo in stampa delle calunniose imputazioni, le quali anzichè offendere, contro chi son dirizzate, disonorano l'autore, resosi causa della pubblicazione di documenti che sarebbero rima-

sti nell' obblio, e chi sa allora che le gloriose gesta non sarebbero state consegnate alla stampa, monumento degno per glorificare una *notabilità*.

Il signor Scarpa appella!

E di che non è capace?

È condannato correzionalmente in contumacia a sei mesi di carcere:

Fa scorrere tutti i termini utili accordati dalla legge per produrre le opposizioni; la sentenza acquista la forza della cosa giudicata, e dopo eseguita nella parte finanziaria della multa e delle spese, fa una dichiarazione anfibia nella Cancelleria della Corte di Appello in Ancona, non conoscendosi se opposizione od appello, la fa ripetere per mezzo del suo procuratore in Salonicco, e per mezzo di questi atti, che ancora non è il tempo a giudicare, il Procuratore Generale del Re chiama il processo presso la Corte di Ancona, e già è soddisfatto dicendo, ho fatto appello.

Ma il Procuratore Generale senza passare oltre, quando leggerà il processo e vedrà Scarpa imputato e giudicato per delitto di prevaricazione portante alla pena del carcere, e quindi indispensabile la presenza dell'imputato in giudizio, cosa farà dell' appello del signor Scarpa, prodotto fuori termine, e leggerà gli articoli 130, 141, 136 e 140 della Legge Consolare?

Sarà pubblicato un nuovo codice per acconciare la legge ad *uso Scarpa*.

Egli dicendosi vittima vorrebbe fare eccezione alla legge, però ha sbagliato la via; ma il Procuratore Generale presso la Corte di Ancona quando avrà sotto occhio il processo, oltre gli articoli di legge a poter discutere l' appello, troverà d'ammirare le copiose qualità del signor Scarpa, e vedrà se il Console mutilò la lettera del 31 dicembre 1866, si accorgerà se la transazione del concordato, con cui è in

relazione la lettera menzionata, era rovinosa o proficua al cliente del sig. Scarpa; si convincerà se vi sian apparenze ambigue, o la più schietta buona fede.

Eccellenza, l'audacia senza rossore non può arrivare dove giunge quella del signor Scarpa!

Egli si mostra informato di telegrammi, che dice avere diretto il Consolato Italiano di Salonicco al Ministero degli Esteri (*spiona il Consolato!*) e poi si mostra ignaro di quello ch' egli non dovrebbe ignorare, perchè io l'ho appreso da voci sortite dallo studio dei suoi difensori, che il Console di Salonicco aprì il procedimento penale contro Scarpa dietro ordine del Procuratore Generale Robecchi, a cui il Console avea rimesso copia intiera, conforme, e non mutilata della famosa lettera del 31 dicembre 1866!

Egli invece dice, il Console aprì il procedimento quando io era assente, mutilò la lettera!

Ma scoverte queste menzogne con i documenti autentici cosa dirà la Corte di Ancona?

Ebbene con un pezzo di carta che vuolsi chiamare appello crede di ottenere un risultato, a cui si oppone la legge e la giustizia, e questo perchè persuaso, che la Corte d'Ancona prestando fede alle fandonie del libello senza esame dei documenti, annulli le sentenze del Tribunale Consolare di Salonicco.

Povero Scarpa! Cosa diranno, Eccellenza, quelli, i quali avranno sotto gli occhi questi documenti!.

Se per poco l'effetto di uno scritto maldicente è di far nascere un dubbio, ed è tale la malizia di Scarpa; dopo di esser stato scoverto lui bugiardo, e calunniatore, la indignazione del pubblico disprezzo piomberà intiera sopra il suo capo.

Scarpa però abituato a facili trionfi non misura queste conseguenze; riuscito ad ingannare qualche volta, perchè solo

a pugnare, canta vittoria prima di vincere; ma son io venuto in Italia ammaestrato dalla esperienza, sapendo cosa sa osare un Scarpa calunniando, ed il suo famoso appello è stato corrisposto prima da un mio parere, che datolo per le stampe mi son pregiato di farlo pervenire al Procuratore Generale in Ancona, e se il famoso appello verrà in discussione, mi farò un dovere distribuirlo ai Consiglieri, che lo devono giudicare.

Torniamo a bomba:

Scarpa prosiegue nel suo ricorso:

« La sentenza quindi non ha autorità nessuna, anco se » si faccia astrazione da chi l'ha proferita. »

Ma chi l'ha proferita!!!

Un Tribunale, o si vuole parlare solo del Console?

Un Console di prima categoria: ma al signor Scarpa non vanno affatto affatto a sangue questi Consolati di prima Categoria, che giungono inopportuni a rompere le uova nel paniero *ben combinate*, e chi sa con quanta arte, stento e simulazione, egli abituato ad offendere non solo le Autorità, ma anche gli onesti cittadini, gli sembra duro che un Tribunale presieduto da un Console di prima categoria si alzi censore a frenargli la lingua, e la mano. Egli usò di autorità propria di mettere avvisi avvertendo il pubblico di cose che prima dovean esser decise dal Magistrato a discapito di un suddito italiano, negoziante accreditato nella piazza con un esercizio di più di quarant'anni senza mai aver mancato agli impegni commerciali, e sta presso di me un avviso originale di carattere del signor Scarpa: ma Iddio l'ha pagato con la stessa moneta, e la Delegazione dei creditori della Massa Pappa Giorgio ha ancor essa fatto leggere l'onorato nome del signor Scarpa esposto agli occhi del publico curioso.

Egli era troppo fiducioso di una Amministrazione, la di

cui politica era di non far passare il nome del Consolato Italiano di Salonicco al di là del Capo, che chiude la sua baja, e gli affari si soffocavano con una politica adorna di un riso, e di una stretta di mano, o pure soffocati da una mano di ferro, che non dava il tempo di alzare un grido di riparazione, che si facesse intendere al di là del Capo.

Incallito in questo sistema, sembra strano al signor Scarpa che un Tribunale vuole mettere un freno alla sbrigliata bocca.

È inconsolabile per un ben perduto, di cui n' apprezza tutto il valore ora che non esiste, dacchè neppure *in illo tempore* risparmiava il personale di seconda Categoria, quando non andava a segno dei suoi capricci.

Ritornando alla sentenza del 10 decembre 1868, il signor Scarpa *per amore di esattezza non vuole tacere di che precisamente si tratta.*

Ascolti l' E. V. l' amore dell' esattezza, *proverbiale in altro genere,* del signor Scarpa.

Son difensore di Rachele Modiano che promosse causa contro i fratelli già sudditi toscani, *ora intimi amici del Console Cestari* (COME ERA AMICO ABBOTT DEL CONSOLE AUSTRIACO), domandando la quota dovutale sulla eredità intestata del padre in forza del CODICE NAPOLEONE.

Il Codice francese per i sudditi toscani!!!

Questa è esattezza, e vera, perchè già il Consolato di seconda Categoria avea rilasciato una lettera amichevole al signor Scarpa personalmente asserendo, che i Toscani eran governati con legge francese, lettera che V. E. avrà avuto l'agio di leggere nel processo stampato nella causa Modiano e Modiano!

I signori Modiano han gridato all' amicizia di Scarpa con l' autore della lettera?

I Modiani ottengono giustizia, e sono amici del Console!

Abbott ottiene giustizia, ed è amico del Console Austriaco!

Avanti: *Si tratta di una eredità di tre a quattro milioni!!!*

Scarpa sognando di custodire l'interesse di chi ha pattuito il 25 % sulla eredità da saccheggiare, cresce i milioni a giorni; ha cominciato la causa supponendo senza giustificazione di essere di 48 mila lire turche (pari ad un milione circa di franchi), e questo può leggersi nella sua istanza, ed ora nel ricorso sono già accumulati quattro milioni!

Malizia, malizia da basso ciurmatore, accrescere l'interesse della causa per far vacillare la mente di chi ascolta: ed egli persuaso, che si può rinunziare ad una causa con danno del cliente per 15 lire turche, è convinto che nominando cifre favolose ed immaginarie non vi è mente onesta che resista a tanta ampollosità.

Le Scarpe sì; troppo leggiere per rompersi presto, ma un piede ben calzato per l'onore e per l'onestà resiste ad ogni tentazione, e scansa di mettere il passo in fallo, ed il signor Scarpa lo sa per prova, che vi sono di tali uomini in Salonicco.

Fatto specchio a qualche esempio, crede facile fare ingoiare la pillola amara giù dove gli uomini di tutta prova son conosciuti.

Signor Scarpa, in Italia non siamo a Salonicco, dove una parola messa in giro ad arte da voi credete creare un ombra, che per gioco di ottica volete far divenire realtà!

Haim Sajas fece causa comune coi convenuti.

Sajas era sfidato in giudizio da Rachele Modiano, e dai fratelli, quella per farlo intervenire alla divisione, quelli per far dichiarare valida la quietanza, che la defunta sua moglie avea rilasciato ai fratelli;

Si astiene di intervenire in giudizio, come hanno praticato le altre sorelle di Rachele, e per questo fa causa comune coi fratelli Modiano!

E perchè Scarpa non fa la stessa accusa alle altre sorelle?

Sajas se accondiscende alle domande di Rachele Modiano per una eredità già sepolta da dieci anni, e per la quale la moglie sua avea rilasciato quietanza ai fratelli, sarebbe un uomo di onore; ma i cognati l'avrebbero regalato degli stessi complimenti, di cui han fatto dono ai mariti delle altre sorelle.

Scarpa cerca ausiliarj, non trova complici, e vomita ingiurie!

Invece dice *si colluse con i fratelli Modiano;* la giustizia all'*uso Scarporio* voleva, che si fosse colluso con la Rachele!

Guardi quanto è severo moralista il signor Scarpa; si chiama collusione, rispettare il fatto proprio, e della moglie consegnato in atto pubblico!

Sajas dovea venire a dire in giudizio, come la Rachele, che la quietanza fatta innanzi il Rabino Gattengo era falsa, ed allora sarebbe stato uomo onesto!

Cosa ne dice l'E. V. di questa nuova specie di moralità?

Il fatto delle 15 lire per la rinunzia non è atto immorale; chi conferma quello che risulta da un atto autentico si rende reo di collusione!?!

Il signor Sajas però l'ha espressa bene questa sua collusione nella citazione contro Scarpa, che diede causa alla sentenza del 10 decembre 1868, che trovasi pubblicata nel processo stampato, e qui riporto il passo più interessante per far intendere qual è la collusione di questo padre, *che trascura, e tradisce i suoi doveri verso la sua prole:*

« Io sto fermo, che ho fatto il mio dovere, e come padre
» nessuno è giudice su di me. *Son abbastanza conosciuto in*
» *paese.* LA MIA FORTUNA BEN PUÒ COMPENSARE AI MIEI FIGLI
» LA PERDITA DI POCHE LIRE, ED ANCHE CHE FOSSERO MOLTE,

» senza risentirne danno, e senza imbrattarsi il genitore di » un' azione turpe. »

Questo era il contegno, che dovea esser censurato secondo la morale *Scarporia.*

I Consoli fanno giustizia, e sono amici di quelli a cui la rendono!

Un pacifico cittadino, che non vuol mischiarsi in un litigio di famiglia, di cui nessuno interesse avea la cliente del signor Scarpa censurare, perchè la sua causa era giudicata separatamente all' interesse dei figli Sajas, e questo si *collude, diviene indegno* di portare il nome di padre, *essendo trascurato, e traditore dei suoi doveri verso la sua prole.*

E mentre novello Aristarco si alza giudice severo nei penetrali della famiglia, proclama ad alta voce, che le ingiurie son meritate!

Sajas poteva esser sindacato da un Consiglio di famiglia giudice di un tutore, il quale si appella al Magistrato, però non poteva esser trattato in quel modo, perchè il suo contegno non andava a sangue del signor Scarpa, il quale non deplorava la perdita dei minori, ma ad ogni costo voleva un complice nella persona di Sajas, venendo a dire, che la quietanza fatta innanzi al Rabino era falsa!

Comprende l' E. V. l' esattezza di Scarpa!

Chiude la sua osservazione interrogativa: « Come dunque » accusarmi di avere usato parole da trivio contro un pa- » cifico cittadino. »

Eccellenza, le stesse parole segnate nel ricorso addimostrano quale idea abbia del galateo il signor Scarpa; ma quelle gravi parole, ridotte in altra forma sono capaci ancora di far subire un giudizio penale al signor Scarpa: quelle denunziate alla giustizia eran trascritte nella difesa del signor Scarpa, nè si potean trapiantare, lo che sarebbe stato dare una pubblicità maggiore alle insolenze proferite da Scarpa;

nella sentenza prodotta nei documenti scorgerà l'E. V. se il signor Scarpa disse parole da trivio, o pure parole moderate con le regole di monsignor della Casa.

L'insolenza però del signor Scarpa sorpassa ogni confine: chiamato in giudizio per difendersi avrebbe almeno dato delle spiegazioni da minorare la portata delle sue ingiurie; niente affatto, leggasi la sentenza, e troverà la seguente difesa, che io qui trascrivo:

« Udite le conclusioni del signor E. A. Scarpa convenuto, il quale domanda la conferma dell'appello invocato sulla ricusazione del Tribunale Consolare, confermando IN TUTTE LE SUE PARTI, quanto *ha già scritto* A CARICO del signor Sajas, essendo PRONTO A PROVARLE, *e non avendo altro d'aggiungere.* »

Eccellenza, quelle ingiurie proferite per vile interesse, anzi che essere ritrattate senza detrimento della causa di merito, sono confermate con una caparbietà degna della testardaggine di un m..... non sono ingiurie, nè punibili, nè che meritano una riparazione da parte del Magistrato per farle almeno radiare!

Il signor Scarpa avea contratto la cattiva abitudine dell'impunità, e s'era fatto incorreggibile.

A Smirne dilania i tribunali, ed il Consolato Austriaco; a Salonicco bistratta tutti senza distinzione, non risparmiando i suoi protettori: l'impunità gli era divenuta familiare.

Ora si trova sbalordito di aver trovato persone, che provocate gli sanno rendere la pariglia ben meritata, e con documenti alla mano, e non con ciancie, secondo gli *usi* e *costumi* fatti valere da Scarpa in Salonicco; e per sua mala ventura di essergli piombato addosso un Consolato di prima categoria, che non fa tanti complimenti, nè teme i spauracchi del personale di seconda categoria, e sa maneggiare lo staffile coi riottosi.

Eccellenza, non si tratta d'altro che di mettere il freno ad alcuni puledri sfrenati, che la mancanza del VERO custode avea reso indomiti.

Passata questa crisi il Consolato prenderà il suo andamento normale, come tutti gli altri Consolati esteri.

Le novità producono sempre questi attriti, ed i contenti di ieri non possono essere quelli di oggi.

Se si avesse badato a queste grida, l'Italia non si sarebbe fatta.

Un regime, che si distrugge lascia sempre i malcontenti, ed i sonnamboli di ristaurazione non esistono solo in politica, ve ne ha anche tra quelli, che piangono con amare lacrime i Consolati di 2ª Categoria.

Scarpa, ed i suoi complici quando si saranno persuasi che il Consolato Italiano di Salonicco deve esistere governato dal personale di prima Categoria, smetteranno il vezzo di attaccarlo: quando si saranno convinti che le ciarle non sono adatte a poter far rinascere un passato sotto il di cui regime si era accumulato dell' oro con la speranza di centuplicarlo con le *transazioni non rovinose*, con le convenzioni di liti strasattate a metà, o con il premio del 25 per cento, allora sì la calma sarà ristabilita, od ognuno riconoscerà giusto quel che ha fatto il Consolato di Salonicco, come è stato giudicato giusto quello che era stato fatto a Smirne.

Eccellenza, ho già finito perchè esaurita la parte del ricorso che riguarda i documenti, e da questo si possono ben dedurre le conseguenze di quel che contiene la seconda parte del ricorso rimessivo alla pruova testimoniale.

La dignità del Governo, del Consolato, e del Console non mi permetterà di andare più avanti.

Però se debbo astenermi con l' E. V. nol farò con il signor E. A. Scarpa.

Io dedicherò direttamente al suo nome la risposta al

ricorso riguardante la istruttoria testimoniale, ed allora per render anche utile il lavoro consacrerò un articoletto ai *Misteri dei Consolati di seconda categoria nei scali di Levante*, che potrà tornare proficuo nell' interesse della Amministrazione dei Consolati dipendenti dal Ministero degli Esteri

Il Governo già è svegliato, e la sua cura principale è rivolta a garentire i nazionali, ed il commercio italiano all' estero.

I Scarpa non si riproducono; è mercanzia di privativa, e difficilmente l' Amministrazione Consolare potrà incontrarne un altro in tutto il Levante.

Firenze, 15 aprile 1869.

Avv. GIOVACCHINO GRASSI.



DOCUMENTI ALLEGATI

I.

Estratto degli Atti.

In nome di S. M. VITTORIO EMANUELE II, per Grazia di Dio, e volontà della nazione, Re d'Italia.

Il Regio Tribunale Consolare alle Smirne ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro

Il signor Eugenio A. Scarpa, protetto italiano,

In punto ingiurie pubbliche contro le I. R. Autorità giudiziarie Austriache, ed in ispecie contro il Consolato Generale d'Austria alle Smirne.

Fatto

Per querela in data 3 agosto ultimo scorso l'I. R. Consolato Generale d'Austria in questa città instava si procedesse contro il signor E. A. Scarpa, protetto italiano, a titolo d'ingiurie pubbliche per un di lui opuscolo in data di Smirne 1° luglio 1864, portante in fronte « alcuni cenni sul merito di tre sentenze emanate dalle Autorità Giudiziarie Austriache in Smirne, Trieste e Vienna sul soggetto di una lite intentata in Smirne dalla signora Maddalena Giurassovich contro il signor Panaj Tambacorik, » e segnatamente per le parole finali di detto opuscolo, come quelle, che evidentemente conteneano oltraggio, ed eran tali da eccitare al disprezzo per le Autorità Giudiziarie Austriache sumenzionate.

Il signor Eugenio A. Scarpa recatosi nel frattempo tra la pubblicazione dell'opuscolo, e la querela del Consolato Generale d'Austria a Salonicco, venia citato nei modi di legge a comparire all'udienza di questo R. Tribunale Consolare dei sette settembre corrente pel pubblico dibattimento.

In luogo di obbedire all'invito del Consolato il signor Scarpa spediva da Salonicco in data 9 agosto ultimo scorso per mezzo di quel Consolato di S. M. una sua petizione, per la quale intendeva di ribattere il tenore della querela contro di lui, e di nominare il signor Stefano Macripodari in suo procuratore per rappresentarlo al pubblico dibattimento.

Ma opponendosi il disposto dell'alinea 1° articolo 110 della legge organica pei RR. Consolati a che venisse accolta la di lui domanda, non essendosi egli presentato all'udienza fissata, il Tribunale dichiarava legittimamente in corso la contumacia.

Il Regio Tribunale Consolare

Ritenuto, che le parole finali dell'opuscolo incriminato del tenore seguente: « questa verità non avendo d'uopo di venire rischiarata » da più splendida luce, io chiuderò i presenti miei rispettosi cenni » con una domanda. »

Se al bisogno, ed alla indignazione degli onesti sfuggire non possono gli uomini, che turbano in varii modi la pubblica tranquillità, che infrangono i solenni patti, o mancano alla data fede, che cercano con illeciti mezzi di defraudare i suoi simili, di appropriarsi l'altrui, o di oscurare la fama degli individui, o delle famiglie, a quali più severi sentimenti non si esporrebbero coloro, chiamati dalla fiducia del loro Sovrano a tutelare coscienziosamente gl'interessi, e l'onore di probi cittadini, ed a fare in ogni qualunque cosa una retta applicazione della legge, operassero per inscienza, per ispirito di parzialità o per altri disdicevoli motivi in diretta opposizione alla santità del loro ministero, essendo concatenate alla critica fatta nelle pagine antecedenti dell'operato dalle Autorità Giudiziarie Austriache di Smirne, Trieste e Vienna, si riferiscono evidentemente alle stesse.

Che se nell'opuscolo incriminato non possono ravvisarsi gli estremi del libello famoso, stante la natura vaga, ed indeterminata delle imputazioni, vi si rinvengono però incontestabilmente quelli del reato d'ingiuria pubblica trattandosi di una invettiva diretta ad esporre coloro che ne sono l'oggetto all'odio, ed al disprezzo pubblico.

Che i Tribunali Consolari possono nella stessa Sentenza sostituire alla pena del carcere quella della multa, indipendentemente dalle pene pecuniarie, che potessero essere inflitte colla sentenza medesima.

Visti gli articoli 571, 572, 531, 67, Cod. Pen., 131 della legge Org. per R. R. Consolati, e 532 Cod. Proc. Penale.

GIUDICA

Il signor Eugenio A. Scarpa è riconosciuto colpevole d'ingiuria pubblica per mezzo di stampati, e condannato alla pena di dieci giorni di carcere, ed alla multa di lire italiane cinquanta, non che alle spese del processo liquidate in lire italiane 38 50.

I dieci giorni di carcere sono convertiti in una multa di lire trenta; in caso di non pagamento di detta somma di lire italiane ottanta, il signor E. A. Scarpa dovrà subire la pena del carcere a ragione di un giorno per ogni lire tre.

La presente Sentenza sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Regio Consolato.

Così fatto, e giudicato all'udienza del Regio Tribunale Consolare dei sette settembre 1864.

Presente l'illustrissimo signor avvocato Francesco Zerboni Regio Vice-Console Reggente Presidente, i signori Pietro Alliotti, e Policarpo Barri giudici assessori, ed il signor avvocato Giambattista Machiavelli, Regio applicato facente funzioni da segretario.

Il Regio Vice Console Presidente
firmato AVV. ZERBONI

I Giudici Assessori
firmati P. ALLIOTTI
POL. BARRI

Il Regio Applicato ff. di Segretario
firmato G. B. MACHIAVELLI

Pubblicata il giorno 14 settembre fuori udienza, ed in assenza dell'imputato.

Il Regio Applicato ff. di Segretario
firmato G. B. MACHIAVELLI

Per copia conforme, che si trasmette al signor Eugenio Scarpa, per mezzo del Consolato di S. M. a Salonicco.

Smirne, 23 settembre 1864.

Pel Regio Vice-Console Reggente
Il Regio Applicato
G. B. MACHIAVELLI

Visto sia intimata in copia per mezzo d'Usciere la presente Sentenza al signor avvocato Eugenio Scarpa avvertendolo, che il suo

suocero e procuratore Stefano Macropodari in Smirne pagò per lui l'ammontare, di cui è quistione nella presente Sentenza.

Salonicco, li 12 ottobre 1864.

Il Regio Console d'Italia
SALOMON FERNANDEZ

Per copia conforme all'originale
Salonicco, li 8 dicembre 1868.

Il Vice Console
F. CASOLINI.

II.

Cancelleria del R. Consolato d'Italia in Salonicco

Esaminate le querele, e denunzie portate contro l'avvocato Eugenio A. Scarpa qual Curatore alle liti dell'oberata Massa Austriaca Nicolò P. Papagiorgio di Salonicco dall'un canto, e dall'altro il Memoriale dal sunnominato prodotta in propria discolpa in conformità al Decreto datato 6 novembe p. p. N.° 381;

Visto il persistente rifiuto di conformarsi mediante deposito giudiziale ingiuntogli col decreto di sospensione datato 1° dicembre p. p., N.° 403, alle discipline regolanti gli incumbenti di suo istituto più specialmente poi fatte spiccare nel soggetto concorso mediante il decreto 6 agosto 1866, N.° 641, che inculcava l'immediato deposito di ogni singolo introito della Massa;

Vista la confessione dell'arbitraria trattenuta di averi della Massa riscossi nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, ed a cuoprimento di pretesi crediti non peranco liquidi, nè riconosciuti;

Ritenuti onninamente inamissibili i pretesti avanzati a coonestar tal deviazione dai doveri del suo officio tracciati dalla legge, e dal Giudice;

Osservato non essersi da questo foro conferita ad esso l'amministrazione per decreto, e nemmeno in alcun altro atto giudiziale esserglisi attribuita tale qualità, per cui non regge l'asserita veste di amministratore;

Osservato che la gestione d'affari sia dessa assunta senza incarico, sia per tacito consenso, non esime dal dovere di conformarsi a quei precetti di legge, che regolano la rispettiva specie d'affari;

In quanto all'atto di compenso con restituzione di cambiale per Fr. 4000, stipulato li 13 Giugno p. p. dinanzi al Regio Consolato d'Italia in questa città;

Osservando che quella tratta dei fratelli Modiano sopra Abram Modiano di Marsiglia, girata sopra Nicolò P. Papagiorgio, e da questi ai figli Papagiorgio di Vienna, ricuperata dalla Massa di Salonicco, costituiva questa creditrice dei Modiano, questi all'opposto col corrispondente lor residuo credito di L. tur. 88 1/2 dovean sottostare con tutti gli altri creditori alla legge del concorso, mentre invece coll'arbitrale restituzione della cambiale ai Modiano si apriva l'adito a compensazione interdetta dal § 119 del Regolamento Giudiziario;

Osservato che tale transazione basavasi sopra cambiale di Fr. 1500 già in possesso di R. David Benvenisti, cui per la fallenza della Ditta Papagiorgio di Vienna e ripervenutagli dopo aperto il concorso di Nicolò Papagiorgio in Salonicco ne venne ceduta *due* giorni prima della transazione ai fratelli Modiano, non mai aventi maggior diritto che il loro girante, tutti motivi per cui la transazione in discorso riveste ambigue apparenze;

Osservato in quanto al concordato alla fallita ditta Samuel Modiano e I. M. Cohen, che la rinunzia in confronto di Salvatore Modiano, e la riduzione della pretesa di L. turche 47, ed accessori a sole L. turche 30 pagabili in due anni, già per se poco soddisfacente, non seguirono poi nemmeno con quelle più ovvie cautele che erano di stretto dovere, e la di cui omissione rende materialmente responsabile verso la Massa chi lo conchiuse senza previo consenso dei delegati, e del foro concorsuale;

Osservato che l'avvocato Scarpa coll'assunzione di patrocinio di S. Modiano convertivasi repentinamente ad impugnare della solidarietà di questi colla ditta fratelli Modiano, solidarietà che quale Curatore *ad lites* della Massa Nicolò Papagiorgio erasi assunto far riconoscere;

Visto che la coincidenza del recesso di lite contro S. Modiano, coll'assunzione del di lui patrocinio fomentano il violente che siasi postergato l'interesse della Massa a quello del Curatore;

Vista che la sospensione emerge corroborata dalla lettera datata 31 dicembre 1866, con cui l'avvocato Scarpa invocando la promessa fattagli per ottenere il recesso di lite, ne reclama la mercede e la fissa in L. 15;

Vista la confessione del fatto, di cui vanamente studiasi evirare l'indole;

Considerato che dalla legge Austriaca è interdetto all'avvocato lo stipularsi un determinato compenso, e che tutte le leggi vietano all'avvocato il farsi pagare per la stessa lite anche dall'avversario oltrechè dal proprio cliente;

Per tutti questi riflessi

Non ritenute eliminate le incolpazioni vibrate contro la gestione dell'avvocato E. A. Scarpa, che avea di già suggerito la provvisoria di lui sospensione,

Lo si rimuove definitivamente dall'officio di Curatore dell'oberata Massa Nicolò Papagiorgio sostituendo nelle di lui veci l'avvocato G. Grassi con altro odierno decreto.

Salvo ogni azione di regresso verso l'ex Curatore signor Scarpa.

Ciò si comunichi alla Delegazione dei Creditori e ad esso avvocato signor E. A. Scarpa.

Salonicco, 30 dicembre 1867.

L'I. R. Console
MICKSCHE

Per copia conforme all'originale
Salonicco, 1 febbraio 1869.

Il Vice-Console
F. CASOLINI

III.

Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

Salonicco, 1° Agosto 1867.

Al Sig. E. A. Scarpa Avvocato in loco.

Osservando ch'Ella nella sua qualità di curatore *ad lites* dell'oberata Massa di Nicolò Pietro Pappa Giorgio trascura di uniformarsi al dispositivo del § 107 del Regolamento Giudiziario, la in-

vito di produrre a questo foro concorsuale, senza ulteriore dilazione, il relativo rapporto conforme al succitato paragrafo.

L'I. R. Console
MICKSCHE

IV.

Pres. 6 Settembre 1867, N° 339

All' Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco

DIMANDA

della Delegazione dei creditori del Concorso di Niccolò Pietro Pappa Giorgio di Salonicco

CONTRO

il sig. I. M. Tiano Amministratore del detto Concorso, domiciliato pure in Salonicco
in punto Rendiconto dell' Amministrazione del Concorso dell' Oberato M. Pietro Pappa Giorgio.

IV bis

N° 339

I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

Si comunichi il duplo all' Amministratore I. M. Tiano, e Rubri alla Delegazione ed al Curatore alle liti, e si prefigge aula verbale pel giorno di Mercoledì 11 corr. mese alle ore 10 a.m. per esser sentiti sul punto di cui si tratta.

Salonicco, 10 Settembre 1867.

I. R. Console
MICKSCHE.

Per copia conforme all' originale che si trasmette alla Delegazione.

Di V. S.
Sverono
I. R. Agente Consolare

V.

A'l' Inclito I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

Istanza

dell' Avvocato E. A. Scarpa Curatore alle liti del Concorso di Nicolò P. Pappa Giorgio in Salonicco;
in relazione al Decreto Consolare 30 Agosto a. c. N. 331.

E. A. Scarpa

V bis

N° 341.

I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

S' intimi alla Delegazione nonchè all' Amministratore della Massa Concorsuale di Niccolò P. Pappa Giorgio, e si prefigge aula verbale pel giorno di venerdi 27 corrente alle ore 10 a m per esser sentiti sul punto di cui si tratta.

Del che s' informi sul Rubro il Curatore alle liti sig. E. A. Scarpa.

Salonicco, 23 settembre 1867.

L' I. R. Console
Micksche.

Per copia conforme all' originale che si trasmette al sig. E. A. Scarpa curatore alle liti, quest'oggi li 26 settembre 1867 in Salonicco.

L' I. R. Agente Consolare
Sverono

VI.

Rubro ad N° 381 g.

All' Inclito I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

Petizione

della delegazione dei creditori della Massa Concorsuale di P. Pietro Pappa Giorgio residente in Salonicco

Contro

E A. Scarpa Avvocato Curatore *ad lites* della detta Massa Concorsuale, domiciliato in Salonicco

in punto di allontanamento del Curatore *ad lites* delle sue funzioni implorando la nomina di un sostituto ai sensi del Decreto Aulico del 18 Maggio 1790.

Con sei Allegati A, B, C, D, E, F.

VI bis

Inclito I. R. Consolato d' Austria in Salonicco.

La Delegazione dei creditori della Massa Concorsuale N. Pietro Pappa Giorgio espone, che nell' esame dei conti dell' Amministrazione, in cui sta occupata ai sensi del paragrafo 88 del Regolamento Giudiziario, ha dovuto rilevare l' abuso commesso dal Curatore *ad lites* d' intromettersi non solo nell' Amministrazione, ma di abusare in tal modo d' attribuirsi atti non permessi dalla legge alla stessa Amministrazione, e di malversarla con sciupare il patrimonio dell' Oberato, e trarne ancora guadagno illecito.

La legge austriaca nella procedura del Concorso con molta saviezza ha distribuito tutti gli ufficii, perchè un concorso fosse portato a compimento: prima di tutto ha voluto un Amministratore dei beni dell' Oberato per amministrarli come padre di famiglia; controllato ed invigilato dalla Delegazione dei creditori della massa; inoltre un Curatore alle liti, sulla cui condotta deve vegliare ex-officio il giudice.

Gli obblighi di ciascuno di questi sono chiaramente delineati dal detto Regolamento; l'Amministratore non può transigere sulla sostanza della Massa, ed in ogni caso deve consultare la Delegazione.

Il Curatore *ad lites* deve invigilare le cause d'insinuazione, e deve assistere con la difesa l'Amministrazione in tutte quelle controversie, che potrà incontrare sia per lo stato attivo, o passivo dell'Oberato.

Tutto questo organismo legale è stato assorbito dal Curatore *ad lites*, il quale si è messo in possesso della Massa, e senza tener conto dell'Amministratore, e della Delegazione, si è reso centro del tutto.

Ma ciò importerebbe poco, se avesse agito a norma di legge secondo le attribuzioni, che ha usurpato; desso non ha adempiuto ai propri doveri di Curatore *ad lites*, trascurando sin anco i rapporti bimestrili: ha abusato della qualità di Amministratore, ha sciupato la sostanza dell'Oberato.

Per ciò dimostrare, la Delegazione per ora si contenta di sottoporre due fatti soli al Giudice.

Nella Massa concorsuale esisteva una cambiale di F. 4000 dovuta pagarsi dai fratelli Modiano di Marsiglia; in conto di questa cambiale l'Oberato avea pagato al sig. Isac Modiano lire 85, restava ancora debitore di lire 88. — Veniva dichiarata la fallenza, la Massa dovea introitare i 4000 franchi, ed il sig. Modiano rimaneva creditore di lire turche 88.

Il Curatore *ad lites*, non si sa come, impadronitosi della cambiale di 4000 frachi la restituisce al sig. Isac Modiano; poi restando lui debitore invece di creditore delle 85 lire, che avea ricevuto dall'Oberato in conto dei Fr. 4000, questa somma si compensa con un altro credito, che vantava il sig. Modiano contro il sig. Pappa Giorgio: il tutto è esposto nell'atto stipulato innanzi il Consolato Italiano sotto il 13 Giugno, come rilevasi dall'Allegato A.

Si vede bene, che appena aperto il concorso la cambiale dei Fr. 4000 apparteneva alla Massa, e non potea essere distratta neppure dall'Amministratore; ma per soprassello restituendo la cambiale si facea un'operazione di compenso peggiore della restituzione, dacchè il compenso poteva aver luogo per crediti liquidi, ed esigibili anteriori all'apertura del Concorso, ma non mai per causa procacciata dopo l'apertura del Concorso, art. 110 Reg. Giudiziario, Art. 1439, Cod. Civile.

Difatti il diritto a compenso da dove nasceva?

Dal momento della restituzione della cambiale, epoca in cui il

concorso era aperto: cambiale, ch'era di proprietà dell'Oberato, e su cui niun titolo vantava il preteso creditore Isac S. Modiano.

In tal modo agendo il Curatore *ad lites* ha abusato della sua qualità, ha malversato il patrimonio dell'Oberato, restituendo una cambiale di Fr. 4000; compensando un credito, che non era più esigibile in quel momento, cosi facea godere il pagamento intiero ad un creditore, che altro dritto non avea, se non di concorrere con tutti gli altri la sorte del Concorso; ed in tal modo si è reso indegno di stare al posto, a cui l'ha chiamato d'ufficio il Magistrato. E pure per una tale operazione si ha il coraggio di pretendere delle competenze, come rilevasi dall'Allegato B.

Ma questo ancora è nulla: nella qualità di Curatore *ad lites* sfidava in giudizio la ditta Samuel Modiano, e I. M. Cohen, e poscia interveniva nella fallita di detta ditta, e contemporaneamente citava il sig. Salvatore Modiano d'Isac per conseguire alla Massa di Pappa Giorgio lire 47 turche, di cui andava creditrice contro la ditta Samuel Modiano, e I. M. Cohen.

In questo giudizio indipendentemente dell'abuso che commetteva a danno dell'Amministrazione, si otteneva il seguente risultato: il Curatore *ad lites* mette in conto per sue competenze, e spese lire 19, come dall'Allegato C;

In seguito veniva ad un concordato, Allegato D, con il quale si strasattava tutto il credito della Massa, incluse le spese per 30 lire Turche, pagabili in due anni senza frutti.

Adunque la Massa si trova in disborso di lire 18 e piastre 19 per esigerne 30 in due anni con un vantaggio di lire 12, la di cui esazione è incerta, non ostante l'ipoteca della casa, quindi valeva meglio non far la causa, che venire a quell'accordo; qualunque Amministratore non avrebbe consentito, la Delegazione, a cui dovea esser sottomesso non l'avrebbe approvato.

Ma quel che più monta si è, che il Curatore *ad lites* credendo obbligato il sig. Salvatore Modiano, come socio solidale lo sfida in giudizio per esser condannato al pagamento delle lire 47 e ne carica le spese sulla Massa; poscia recede, come dall'Allegato D, ed in seguito domanda la mercede di questa rinunzia, Allegato E, all'avversario d'unita alle lire 47 dovute alla Massa Concorsuale di Pappa Giorgio: il tutto si fa chiaro dalla lettera del 31 Decembre 1866, a firma del Curatore, e che trovasi vistata al margine dell'originale dal sig Abbott, e dall'Avvocato Gioachino Grassi.

In altri termini la rinunzia è stata venduta per lire 15; quale termine merita quest'atto ne darà la definizione il Magistrato.

Or quantunque il Curatore *ad lites* è nominato d'ufficio dal Giudice, pure il medesimo è tenuto ad invigilarlo; e quando con atti, che sono all' insaputa del Magistrato si rende indegno dell' ufficio che occupa, è in dovere della Delegazione di sottoporli al Giudice per provocare dei provvedimenti. E siccome il Curatore è messo alla custodia dei dritti dei creditori, la Delegazione, che rappresenta questi, dichiara, che non può più aver fiducia in un tal Curatore, e domanda, che il giudice si voglia degnare di nominare un sostituto ai sensi dell' aulico Decreto 18 Maggio 1790 per assumere le funzioni di Curatore *ad lites* impedendo al sig. E. A. Scarpa con tal qualità di mischiarsi negli affari del Concorso della fallita N. Pappa Giorgio, e se crede nella sua giustizia di passare alla destituzione resta nella prudenza del Magistrato.

La Delegazione si riserba di portare a conoscenza del Giudice altri atti, di cui si ha potuto rendere responsabile il Curatore *ad lites* e di chiamarlo responsabile col nome proprio non solo dei fatti di sopra enunciati, ma per quelli ancora, che si andranno a scuoprire.

Senza pregiudizio dell' azione, che ha la Massa contro l' Amministratore per l' oscitanza commessa di abbandonare l' Amministrazione in mani di persone non chiamate dalla legge ad amministrare, e costringerlo a rimborzare la Massa della somma dei Fr. 4000, ammontare della cambiale restituita alla Casa Fratelli Modiano, e delle L. 47 dovute dalla fallita Ditta Samuel Modiano e I. M. Cohen con il rimborso delle spese perdute.

Salvo ogni altro diritto come per legge.

Salonicco, li ottobre 1867.

John Abbott
Giovanni Haggi Lazaro

VIII.

Cancelleria del Regio Consolato d'Italia in Salonicco

ESTRATTO DAGLI ATTI

L'anno mille ottocento sessantasei, li tredici del mese di Giugno, giorno di mercoledì alle ore quattro pomeridiane, e nell' ufficio della Cancelleria del Consolato di S. M il Re d'Italia in Salonicco.

Innanzi di noi cavaliere commendatore Salomon Fernandez Console generale della prefata Maestà Sua sono comparsi i signori Eugenio A. Scarpa Curatore *ad lites* del Concorso del suddito austriaco Nicolò Pietro Papagiorgio, e Isac S. Modiano della casa di commercio italiana fratelli Modiano, e ci hanno dichiarato, che avendo fra di loro delle pretese cambiarie hanno addivenuto alla presente transazione:

Il sig. E. A. Scarpa nella qualità in cui agisce è portatore di una cambiale tratta dai signori fratelli Modiano in Salonicco il primo maggio corrente anno, N.° 5869, per franchi effettivi 4000, pagabili in Marsiglia dal signor Abram Modiano.

Il signor Isac S Modiano nella qualità in cui agisce riconosce la cambiale anzidetta, però oppone, primo, di essere creditore del signor Nicolò Pietro Papagiorgio della somma di lire turche d'oro ottantotto e mezza, e queste per saldo dovutogli nella cessione della sopradetta cambiale dei franchi 4000; secondo, di esser possessore di un'altra cambiale di fiorini 1500, tratta dal signor Giorgiadis in Salonicco il 15 febbraio corrente anno al N.° 22 accettata, e pagabile dalla fallita ditta di Vienna, figli di Pietro Papagiorgio, e protestata per mancanza di pagamento, come consta dall'atto di protesta rogato dal notaio Floriano Fischer il 15 maggio scorso al N.° 10904 e sopra la quale cambiale esiste il giro del signor Nicolò Pietro Pappagiorgio.

Il signor Scarpa nella qualità in cui agis e riconosce il credito dei signori fratelli Modiano delle sopra citate lire turche 88 e 1/2 perchè risultano dai libri del fallito Nicolò Pietro Pappagiorgio, riconosce pure il credito dei fiorini 1500, per l'esibizione fattagli della cambiale stessa, e dell'atto di protesto.

Per cui le parti essendo d'accordo, e nell'intenzione d'evitare processi inutili, acconsentono a quanto segue:

Il signor Scarpa restituisce ai signori fratelli Modiano, che dichiarano ricevere la loro cambiale di franchi 4000. Gli stessi signori fratelli Modiano annullano in questa maniera il loro credito di lire turche 88 e 1/2 e per le rimanenti lire turche 85 che restano debitori verso il signor Papagiorgio per la restituzione che si fa a loro della cambiale di franchi 4000, dichiarano imputare questa somma sulla cambiale delli fiorini 1500, sulla quale e pel relativo protesto verrà fatta annotazione da noi a richiesta delle parti della diminuzione del suo valore per lire 85 in seguito alla sopradetta compensazione.

Le spese del presente atto saranno sopportate dalle parti per giusta metà.

E precedente lettura, ad alta ed intelligibile vo e del presente atto ai comparenti lo hanno firmato insieme a noi Regio Console generale, ed i richiesti testimoni signori Giorgio Panaiotidi, e Costantino Rignolo idonei adibiti.

Il Curatore *ad lites* del concorso di Nicolò Pappagiorgio
E. A. Scarpa

Fratelli Modiano
G. Panaiotidi *test.*
Costantino Rignolo *test.*

Il Console Generale d'Italia
Salomon Fernandez

Per copia conforme all'originale esistente nel libro atto E. f. bb.
Salonicco, 13 giugno 1866.

Il R. Vice Console
F. Casolini

Tariffa art. 71, L. 10, Copia f. 3. 7. 30. detta 7. 50 per metà Lire 35 00.

Per copia conforme all'originale esistente negli Archivi di questa I. R. Cancelleria d'Austria.

Salonicco, 23 ottobre 1857

L'I. R. Cancelliere
D. Carinani.

VIII.

Cancelleria del R. Consolato d'Italia in Salonicco

ESTRATTO DAGLI ATTI

All'onorevole Regio Consolato di S. M. il Re d'Italia in Salonicco.

Il sottoscritto Curatore *ad lites* del concorso di Nicolò Pietro Pappagiorgio di Salonicco recede da ogni ulteriore procedimento in *executivis* contro il signor Salvatore di Isac Modiano presunto socio solidale della ditta Samuel Modiano e I. M. Cohen intentato col suo atto in data 9 agosto corrente anno.

Copia del presente atto di recesso sia intimata alla contro parte per sua scienza.

Salonicco, 27 agosto 1866.

E. A. Scarpa.

Visto si sospenda la incaminata procedura e si rilascia copia del presente atto al signor Iossua di Isac Modiano per sua norma.

Salonicco, li 27 agosto 1866.

Il Console Generale d'Italia
Salomon Fernandez

Per copia conforme all'originale

Salonicco, li 21 ottobre 1867.

Il R. Vice Console
F. Casolini.

Per copia conforme all'originale esistente negli archivi di quest' I. R. Cancelleria d'Austria.

Salonicco, 4 Novembre 1867.

L'I. R. Cancelliere
D. Carinani

X.

Cancelleria del Regio Consolato d'Italia in Salonicco

Estratto dagli Atti

L'anno mille ottocento sessantasette, li cinque di aprile giorno di venerdì in Salonicco nella Regia Cancelleria Consolare d'Italia alle ore dieci a. m. dinanzi a Noi Salomone Fernandez cavaliere e commendatore, Console generale d'Italia in questa residenza, ed assistiti dal nostro Vice-Console Filippo Casolini, si sono costituiti spontaneamente d'una parte il signor Samuel Modiano, socio della Ditta fallita Samuel Modiano, ed I. M. Cohen, unitamente alli signori Giacomo Acquarone giudice delegato, e Pietro Vernazza e Davide Ben-

nahmias, sindaci definitivi di detto fallimento, e dall'altro i signori Francesco Aslan mandatario delli signori Antonio Ferrero fu Francesco, e P. Pastorino e Compagni di Genova, avvocato Eugenio Alessandro Scarpa mandatario del signor Haggi Mustafà di Costantinopoli, e curatore alle liti del Concorso di Nicolò Pietro Pappagiorgio di Salonicco, Salvatore d'Isac Modiano, e Tommaso Giannetti, tutti creditori serii, e legittimi tanto della Ditta Samuel Modiano, ed I. M. Cohen, che dal socio Samuele Modiano in particolare, i quali comparenti alla presenza pure dei signori Enea Levi ed Antonio Ciotti, testimoni richiesti, a Noi cogniti Regii sudditi idonei: Ci hanno richiesto di assumere il rogito del presente istrumento, col quale intendono definire ogni loro vertenza.

Art. 1. — Il signor Francesco Aslan mandatario delli signori P. Pastorino e Compagni, ed Antonio Ferrero fu Francesco, dichiara accettare per conto delli suoi mandanti l'offerta fattagli dal signor Samuele Modiano pel debito della Ditta Samuele Modiano, ed I M. Cohen e resta quindi definitivamente fissata la somma di franchi effettivi 4,527, ed 80 centesimi pel credito delli signori P. Pastorini e C., e franchi effettivi 1,116 e 45 centesimi pel credito del signor Antonio Ferrero fu Francesco. Il signor Samuele Modiano riconosce pienamente l'esattezza di queste due somme state ridotte da altre maggiori sotto la personale responsabilità del mandatario signor Francesco Aslan.

Art. 2. — Il credito del signor Haggi Mustafà resta dalle parti fissato in lire (83 37) e quello del concorso di Nicolò Pappagiorgio in altre lire ottomane effettive d'oro trenta e centesimi ottanta (30 80). Il signor Samuele Modiano riconosce l'esattezza di queste due somme la prima proveniente da debito suo personale stato ridotto col consenso del mandatario signor Eugenio Alessandro Scarpa, e la seconda scaturiente da debito liquido della Ditta Samuele Modiano, ed I. M. Cohen pure stato ridotto.

Art. 3. — Pel pagamento delle suddette somme il signor Samuele Modiano ha chiesto ed ottenuto dalli signori Francesco Aslan ed Eugenio Alessandro Scarpa ognuno nella qualità in cui agisce, le seguenti dilazioni: la metà delle suddette somme sarà pagata nelle valute già specificate il primo gennaio 1868, e l'altra metà il primo gennaio 1869 senza nessuno interesse.

Art. 4. — In garanzia dei crediti summenzionati il signor Samuele Modiano ad istanza dei rappresentanti de' suoi creditori ha ipotecato loro una sua casa sita in questa città pel prezzo di piastre del Gran Signore trentamila, con intestazione dei titoli di proprietà

in capo alla signora Reina Binti Bohor suddita ottomana moglie del signor Iontor Carasso, e ciò colla condizione che al 2 gennaio 1869, alla scadenza ed esecuzione del presente istrumento dovrà la detta casa riscattarsi dal signor Samuele Modiano, restando chiaramente inteso fra le parti che l'ipoteca (Bei Cati) fatta colle solennità volute dalla legge locale in capo alla predetta signora Reina Binti Bohor non serve ad altro che a cautelare i crediti delli signori Francesco Aslan ed Eugenio Alessandro Scarpa, reppresentanti, e che di questa ipoteca fatta a nome di una suddita ottomana non potranno fruire i creditori garantiti che nel caso in cui il signor Samuele Modiano non adempisse fedelmente alle sue obbligazioni contratte e riconosciute col presente istrumento. Un mese dopo la scadenza del presente contratto e precisamente il primo febbraio 1869 i creditori sopra menzionati saranno pienamente in diritto di chiedere per Autorità di giustizia la vendita totale e reale dello stabile del signor Samuele Modiano nel caso in cui non fossero integralmente pagati del loro avere.

Art. 5. — È in facoltà del signor Samuele Modiano di pagare lo importo dei debiti sopra descritti anche prima della loro scadenza mediante uno sconto dell'otto per cento all'anno.

Art. 6. — Se alla scadenza del primo pagamento e precisamente il primo gennaio 1868 il signor Samuele Modiano non pagherà la rata relativa, egli per questo solo fatto dovrà corrispondere ai suoi creditori gl'interessi di mora che vengono fissati in otto per cento all'anno, e ciò fino alla scadenza del presente contratto, quando non essendo tutto il debito estinto avrà luogo quanto è stabilito nello articolo 4.

Art. 7. — Le spese necessarie occorse alla intestazione dei titoli di proprietà della casa del signor Samuele Modiano data in ipoteca (Bei Cati) alli creditori suddetti mediante la signora Reina Binti Bohor, in piastre del Gran Signore 953, furono sopportate nelle seguenti proporzioni e già versate nelle mani del signor Samuele Modiano, cioè il concorso di Nicolò Pietro Pappagiorgio, piastre 86 ed un 1|4 (86 10), il signor Haggi Mustafà piastre (163), i signori P. Pastorino e C. piastre (566), ed il signor Ferrero fu Francesco piastre (137 30), adempiendosi dal signor Samuele Modiano fedelmente le clausole del presente istrumento in allora ogni e qualunque spesa necessaria per reintestare la sua casa in suo nome sarà sopportata unicamente da lui.

Art. 8. — Avverandosi il caso in cui per pagarsi del loro avere i creditori dovranno procedere alla vendita della casa del signor

Samuele Modiano, resta convenuto che dopo dedotte le somme dovute ai creditori in capitali ed interesse e pagate tutte le spese inerenti a tale vendita ogni rimanenza sarà versata nelle mani del signor Samuele Modiano a mezzo dell'Autorità procedente, e se invece il prezzo della casa non bastasse a coprire il capitale, gli interessi e le spese, il signor Samuele Modiano resta sin da ora obbligato per ogni eccedenza fino ad integrale pagamento con la totalità dei suoi beni sia mobili che immobili, tanto pel residuo capitale che per gl'interessi di mora ad otto per cento l'anno, ed in questo caso il presente istrumento varrà ai creditori come titolo esecutivo. Resta altresì convenuto che qualunque delle due rate di pagamento non venisse soddisfatta dal debitore, la vendita della casa avrà luogo irremissibilmente come più sopra è stabilito.

Art. 9. — I nuovi titoli di proprietà fatti in capo alla predetta signora Reina Binti Bahor, resteranno per maggior garanzia delle parti, depositati nel Regio Consolato d'Italia di questa città.

I signori Salvator d'Isac Modiano per la sua casa figli d'Isac Modiano, Isac di Iossua Modiano e Tommaso Giannetti dichiarano non aver nulla da opporre al presente istrumento ch' essi pienamente riconoscono esser stato contratto dalle parti in buona fede, ed anzi dichiarano esser loro desiderio che sia levata la procedura di fallimento contro la Ditta Samuele Modiano ed I. M. Cohen, volendo essi regolare amichevolmente le loro differenze sotto riserva però di ricorrere alla Giustizia per il caso di non seguito componimento. Il signor Giacomo Aquarone ed i signori Pietro Vernazza e Davide Bennahmias, ognuno nella qualità in cui agiscono dichiarano nulla ostare al presente contratto del quale data lettura alle parti ad alta ed intelligibile voce hanno tutti firmato unitamente alli testimonii al nostro Vice-Console ed a Noi.

Articolo Addizionale

Il credito del signor Haggi Mustafà resta definitivamente fissato in sole lire turche effettive di oro (57 87) e godente tutti i benefizi scaturienti dal presente istrumento. Il presente articolo addizionale s'intende formar parte integrale del presente Atto e finisce colla firma dei comparenti, del nostro Vice-Console e di Noi — Samuele Modiano, p. Antonio fu Francesco, f. Aslan, p. Pastorino e C., f. Aslan, Isac di I. Modiano fils d'Isacco Modiano pel concorso di Nicolò Pietro Pappagiorgio di Salonicco.

Il Curatore alle liti
E. A. Scarpa

Rinunzio alla pretesa per conto Haggi Mustafà avendo esso definito direttamente con li debitori come consta da ricevuta esistente in loro mani — E. A. Scarpa — Giac. Aquarone, giudice delegato — P. I. Vernazza — David Bennahmias.

Si dichiara che il signor Tommaso Giannetti rifiutò di sottoscrivere il presente componimento.

Il Regio Vice-Console
F. Casolini

Il Console Generale
Fernandez

Visto l'atto che precede si rimette alla udienza del Tribunale Consolare che si riunirà dimani venerdì (12) corrente alle ore 11 a.m. per provvedere ai necessari incumbenti.

Salonicco, li 11 aprile 1867.

Il Console Generale
Salomon Fernandez

Per copia conforme all'originale

Salonicco, 30 ottobre 1867.

Il Regio Vice-Console
F. Casolini

XI.

Estratto degli Atti.

Si certifica che nei conti presentati dall'Amministratore del Concorso N. Pietro Pappa Giorgio con rapporto del 18 settembre 1867, N. 350, si è prodotto uno stato di spese, e competenze del Curatore *ad lites* e nel detto stato vi sono annotate le seguenti partite:

1866		Piastre	Para
Giugno 13.	Atto di compensazione con fratelli Modiano	100.	»
» 28.	Diritti al Consolato Italiano per l'atto fatto coi fratelli Modiano	57.	»

Visto. Salonicco, 31 Ottobre 1867.

L'I. R. Cancelliere
D. Carinani

XII.

Estratto degli Atti

Si certifica, che nei conti presentati dall' Amministratore del Concorso N. Pietro Pappa Giorgio con rapporto del 18 settembre 1867, N. 350, si è prodotto uno stato di spesa e competenze del Curatore *ad lites*, e nel detto stato vi sono annotate le seguenti partite:

1866		Piastre	Para
Gingno	7. Petizione contro Samuel Modiano, e T. M. Cohen per P. 4498 30[40	100.	»
Luglio	5. Conclusione contro Modiano, e Cohen.	200.	»
»	5. Dibattimento al Tribunale Consolare C. Modiano e Cohen	250.	»
»	17. Istanza esecutiva contro Samuel Modiano e Cohen, per piastre 3541 1[2, e franchi 93. 40	80.	»
Agosto	9. Istanza contro Salvatore Modiano per piastre 3541. 10.	100.	»
»	13. Spese al Consolato Italiano contro Modiano e Cohen, franchi 161. 40.	702.	30
»	22. Udienza V. S. I. (Salvatore) Modiano per piastre 3541. 11.	100.	»
Novem.	20. Istanza contro i Sindaci della Fallita Modiano, e Cohen	100.	»
»	30. Seduta al Consolato Italiano nell' affare V. S. Modiano.	100.	»
1867			
Aprile	13. Al Consolato Italiano per tangente spesa nell'ipoteca della casa Modiano	86.	10

Visto. Salonicco, 31 Ottobre 1867.

L' I. R. Cancelliere
D. CARINANI

XIII.

I. R. Consolato d' Austria in Salonicco.

Trattenuto in atto il Simplo cogli alligati in copia autentica e rivestito al producente il Rubro, s' intimi il Duplo corredato di copie semplici al signor E. A. Scarpa con diffida a giustificarsi sulle entraimputate mancanze, esponendo a questo Foro Concorsuale an-

tro giorni 14 dall' intimazione in analogo Memoriale le eventuali ragioni del procedere osservato nell' officiosa sua mansione di Curatore alle liti del Concorso Nicolò P. Pappagiorgio.

Salonicco, 9 novembre 1867.

L' I. R. Console
MICKSCHE

Per copia conforme all' originale che si trasmette alla Delegazione della Massa Pappagiorgio quest' oggi 7 novembre 1867 in Salonicco.

L' I. R. Cancelliere
Dott. CARINANI.

XIV.

Rubro ad N° 380 g.

All'Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

RILIEVO

della Delegazione dalla Massa concorsuale dell' oberato N. Pietro Pappagiorgio residente in Salonicco.

CONTRO

I. M. Teano Amministratore della detta Massa Concorsuale, e del signor Scarpa Curatore *ad lites* nello stesso Concorso, dom. in Salonicco,

in punto di rendimento di conti, e di osservanza dell'art. 147 del Regolamento Giudiziario, con la restituzione degli allegati B e D presentati dall' Amministratore con il suo rapporto 18 settembre 1867, numero 350.

Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

La delegazione della Massa Concorsuale di N. Pietro Pappagiorgio rappresentata dai sottoscritti negozianti domiciliati in Salonicco, espone che con decreto del 20 settembre 1867, N° 350, furono intimati coi pretesi conti della detta Massa Concorsuale nelle mani del

signor John Abbott alcuni documenti tra i quali il conto dettagliato di spese, e competenze pretese dal Curatore *ad lites*, *sub B* e *sub D* un pacco con 85 ricevute.

Ritenuto che il detto conto dettagliato di spese, e competenze pretese dal Curatore *ad lites* d'unita al pacco con le ricevute in N° 85 non appartengono al rendiconto dell' Amministrazione.

Ritenuto che il detto conto con le rispettive ricevute può figurare, allorchè il Curatore *ad lites* ai termini dell'articolo 147 del Regolamento giudiziario prima che si divenga al riporto della sostanza, lo deve presentare al Giudice.

Ritenuto che ai sensi del detto articolo queste competenze devono essere in distinta nota, e di ciascuna delle operazioni in essa indicate darne le prove con acchiudervi gli atti relativi.

Ritenuto che la nota delle spese, e competenze annotate nella detta nota, mentre portano la data cronologica per darvi più autenticità son messe con tanta confusione, che non si possono ben discifrare, tanto nella parte di duplicazione di partite, quanto riguardo al merito dell' atto, che si vuole tassare.

Ritenuto che il miglior metodo a tenersi si è, che la nota delle spese, e competenze sia redatta con specifica di spese, e competenze in calce di ogni processo con l'adempimento del prescritto del citato articolo 147 del Regolamento, cioè con acchiudervi gli atti relativi.

Per queste ragioni la delegazione esclude per ora il detto stato di spese e competenze, che ritorna indietro con le accluse cautele in numero di 85. Nello stesso tempo prega, perchè si disponesse che quando all' epoca fissata dalla legge dovrà esser riprodotto lo stato di cui è parola, lo fosse ai sensi dell'art. 147, cioè acchiudendovi gli atti relativi e fornire ogni processo della specifica delle spese giudiziarie, e giudiziali con la pretesa delle competenze per tassarsi a norma di legge.

Salvo ogni diritto.

Salonicco, li 9 ottobre 1867.

John Abbott, Giovanni Haggi-Lazzaro.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

Trattenuto in atti il simplo cogli Allegati e rivertito al producente il Rubro, s' intimi il Duplo all' Amministratore della Massa Conconsuale di Nicolò P. Pappagiorgio signor I. M. Tiano, ed il Triplo al Curatore alle liti Sig. E. A. Scarpa per loro legale informazione

sul Capo I del petito, accogliendone il Capo II, ed avvertendo quindi il Curatore che gli incomberà di produrre a suo tempo la specifica delle spese e competenze nei modi prescritti dal Regolamento giudiziario.

Salonicco, 6 novembre 1867.

L'I. R. Console
MICKSCHE

Per copia conforme all'originale che si trasmette alla Delegazione, quest'oggi 9 novembre 1867 in Salonicco.

L'I. R. Cancelliere
Dott. CARINANI

XV.

Rubro ad N° 382 g.

All'Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

RILIEVO

della Delegazione del creditori della Massa Concorsuale di N. Pietro Pappagiorgio residente in Salonicco.

CONTRO

I. M. Teano Amministratore, ed E. A. Scarpa Curatore *ad lites* del detto Concorso, il primo negoziante, ed il secondo Avvocato, domiciliati in Salonicco.

in punto di rendimento di conti dell'Amministrazione con dimanda a depositare presso la Cassa della Tesoreria del Consolato, P. 29, 141, 23, e suoi accessori.

Inclito I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

La delegazione dei creditori della Massa Concorsuale N. Pappa rappresentata dai sottoscritti negozianti domiciliati in Salonicco espone: che dessa ai sensi dell'Art. 88 del Regolamento giudiziario si fece a dimandare presso questo I. R. Consolato, che fosse l'Ammi-

nistratore della Massa I. M. Teano costretto a dare i conti alla Delegazione.

Ed in seguito di decreto Consolare l'Amministratore con rapporto del 19 settembre 1867, N° 350, si fece a produrre gli stati della contabilità del Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale, di cui si tratta.

Tra le carte prodotte dalla detta contabilità vi sono due stati chiamati, uno *sub B* conto dettagliato di spese, e competenze, ed un altro *sub C* conto corrente.

Dai detti due documenti rilevansi molti sconci contrarii alla legge, ed al Regolamento giudiziario.

Tra questi principalissimi si rileva che l'Amministratore contro ogni dritto ha abbandonato l'Amministrazione nelle mani del Curatore, il quale è chiamato dalla Legge ad altre incombenze; l'altra che si fa a produrre la nota delle competenze del detto Curatore in tempo non opportuno, dacchè ai sensi dell'Art. 147 del detto Regolamento il Curatore deve praticarlo quando è finita ogni sua incombensa, e prima che si divenga al riparto, cioè quando ogni pretesa è riconosciuta liquida. La dimanda, quando verrà il tempo, deve essere presentata al giudice con distinta nota di queste competenze e di ciascuna delle operazioni in essa indicate, darne le prove coll'acchiudervi gli atti relativi.

Or la delegazione in aspettando, che i documenti per l'esame dei conti siano messi in regola per incominciare l'esame, e presentare i rilievi ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, fa osservare che per conto della Massa si sono esatte varie somme, come rilevasi dal Conto Corrente C., delle quali somme in quanto a Piastre 29,141. 23 figurano trattenute dal Curatore *ad lites* a conto delle sue competenze.

Dacchè in detto bilancio le spese e competenze del Concorso sono portate a 54,066. 4; dalle quali sottratte per ora (salvo ad impugnarle quando sarà di ragione) Piastre 19,648. 14, che diconsi erogate per spese giudiziarie, restano Piastre 34,419. 30 e scemate da questa ultima somma Piastre 5276. 7, di cui si porta a credito il Curatore nel Bilancio, rimangono evidentemente P. 29,141. 23 che trovasi già il Curatore *ad lites* di tenere in suo potere.

Ritenuto che l'Amministratore dei beni ai sensi dell'Art. 86 deve amministrare da buon padre di famiglia, depositare per la giudiziale custodia tanto il contante che le robe preziose.

Ritenuto che l'Amministratore è il solo responsabile in faccia alla massa dei creditori degli atti d'Amministrazione, e di tutte le mancanze che si potessero commettere da altri in suo nome.

Ritenuto che non è lecito in opposizione alla legge, invece di depositare il denaro appartenente al Concorso nelle mani della giustizia, affidarlo alla custodia, di chi non vi è chiamato dalla legge, e che per la sua qualità di Curatore *ad lites* per nulla deve mischiarsi nell' Amministrazione materiale, perchè mettendosi in tasca il danaro si dà campo di spenderlo, e trattenerlo a capriccio, come è avvenuto nel presente Concorso facendosi ammontare la cifra di queste spese, e competenze alla vistosa somma di Piastre 34,066. 4.

Ritenuto che il Curatore *ad lites* non solo non potea esser soddisfatto dalle sue competenze, per non essere ancora il tempo opportuno per liquidarlo, nè potea pagarsi con le sue stesse mani senza almeno avere anche un titolo liquido.

Ritenuto che questo atto di Amministrazione eccede ogni potere, che la legge conferisce tanto all' Amministratore, che al Curatore *ad lites.*

Così la delegazione dimanda che si obbligassero solidamente tanto l' Amministratore I. M. Teano negoziante, che il Curatore *ad lites* E. A. Scarpa Avvocato, domiciliati tutti e due in Salonicco, a depositare nella Cassa della Tesoreria del Consolato le piastre 29,141 e 23 con gl' interessi commerciali dal dì della domanda.

La delegazione poi si riserba il diritto all' effettivo deposito d' impugnare con appositi rilievi le spese giudiziarie, ed estragiudiziarie, quando saranno riprodotti a tempo utile e nei modi di legge.

Con la condanna alle spese dei convenuti col nome proprio del presente incidente, non dovendo la massa soffrire spese giudiziarie per fatto, e colpa dell' Amministratore e del Curatore alle liti.

Salvo ogni altro diritto.

Salonicco, 16 ottobre 1867.

John Abbott. — G. Haggi Lazaro.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco

N° 382 g.

Trattenuto il Simplo e rivertito il Rubro al producente, s'intimi il Duplo al signor I. M. Teano ed il triplo al signor E. A. Scarpa Curatore alle liti del Concorso Nicolò P. Pappagiorgio pei loro controrilievi da prodursi entro giorni 14 da quello dell' intimazione, qualora non riuscirà l'amichevole componimento, ad esperir il quale prefiggesi aula in quest' officio pel giorno di venerdì 8 corrente alle ore 10 antimeridiane.

Si dispone poi d'ufficio che entro giorni 3 dall' intimazione l'Amministratore della Massa, ed il Curatore alle liti, saranno solidariamente tenuti di depositare in questa Cassa Consolare dal denaro della Massa illegalmente versato dall'Amministratore al Curatore alle liti, e da questi trattenuto, tutto quello che non fu erogato in tasse giudiziali da documentarsi, essendo per legge riservato all' accordo colla delegazione, ed eventualmente alla decisione del Giudice Concorsuale il fissare e liquidare le competenze del Curatore alle liti.

Salonicco, 6 novembre 1867.

L' I. R. Console
MICKSCHE

Per copia conforme all' originale che si trasmette alla delegazione quest' oggi 7 novembre 1867 in Salonicco.

L' I. R. Cancelliere
Dott. CARINANI.

XVI.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

N° 403.

Signor Grassi Causidico in Salonicco,

Essendosi ricusato il signor E. A. Scarpa di ottemperare all' ordine ingiuntogli da questo Foro Concorsuale di depositare delle somme incassate nelle rappresentanze dell'Amministrazione della Massa oberata Nicolò P. Pappagiorgio, ed arbitrariamente trattenute a conto di competenze non peranco sottoposte alla liquidazione prescritta dal Regolamento: venne con odierno Decreto, pari data e numero, sospeso dalle funzioni di Curatore alle liti del Concorso medesimo.

Nel mentre la si rende edotto di quanto precede, la si nomina provvisoriamente in sostituto all' ufficio di Curatore, riservato il provvedimento definitivo alle risultanze dell' inchiesta promossa da due tra i delegati dei creditori contro il sunnominato.

Nel triduo successivo alla presente intimazione ella porterà alla conoscenza del Giudice Concorsuale l'accettazione dell'incarico, assumendosi per tal caso la posizione legale ch'esso richiede.

Salonicco, il 1° dicembre 1867.

L'I. R. Console
MICKSCHE

Signor Console,

Avea rassegnato oralmente le mie scuse, onde persuaderla che per estrema delicatezza non desiderava sostituire l'Avvocato E. A. Scarpa nelle funzioni di Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale N. Pietro Pappagiorgio, dacchè avendo io assistito la delegazione dei creditori nella inchiesta per la remozione del signor Scarpa dalle sue funzioni, si potea credere, ch'io abbia ciò praticato per usurpargli il posto.

Vedendo ora, ch'ella s'è degnata passare alla mia nomina di sostituto con venerato Decreto del 1° corrente decembre N° 403, ed a me comunicato in data del 4 detto, così non potendomi rifiutare ai suoi ordini, cui chino il capo, mettendo una semplice condizione, presto la mia annuenza ad indossarmi l'ufficio, che mi si vuole confidare, cioè di essere le competenze dovute per gli atti, che andrò a praticare con la mia qualità, durante la sospensione dell'Avvocato Scarpa, allo stesso attribuite: e se per caso il medesimo fosse per disposizione superiore dell'in tutto esonerato, allora mi obbligo di servire la Massa Concorsuale *gratis* rifiutando ogni genere di compenso, che a me potrebbe aggiudicarsi nella qualità di Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale N. P. Pappagiorgio.

Porto fiducia, ch'ella accoglierà di buon grado questa mia riserva.

Intanto gradisca i sentimenti della mia più viva riconoscenza per il grazioso tratto da lei praticato nell'avermi onorato dei suoi comandi, mi creda

Di lei S. Ill.ma signor Micksche Console I. R. Austriaco il Salonicco.

Città, li 17 dicembre 1867.

Suo Dev. ed Um. Servitore
GIOACHINO GRASSI.

Pres. 5|12, 967 — N° 405

Si prenda atto e si riponga nel fascicolo del Concorso, dandone copia od ispezione a chiunque il chiedesse.

5 dicembre 1867.

NB. S'incarica la Cancelleria di far qui in calce apporre la firma dei delegati.

S'intimi *brevi manu* alla delegazione dei creditori per loro legale informazione. — P. 1, 5 - G. B., N° 95.

XVI bis

All'Inclita I. R. Corte di Appello in Trieste

Risposta alla difesa del Curatore *ad lites* E. A. Scarpa contro le imputazioni portategli dalla Delegazione della Massa oberata N. Pappagiorgio, ed al ricorso prodotto contro il Decreto consolare, che lo sospende provvisoriamente dalle sue funzioni di Curatore *ad lites.*

Inclito I. R. Tribunale d'Appello

La Delegazione dei creditori sottomette le seguenti osservazioni in riscontro al memoriale a difesa presentato dall'avvocato E. A. Scarpa Curatore *ad lites* della Massa concorsuale N. Pietro Pappagiorgio, col quale s'intende giustificare delle imputazioni portategli dalla Delegazione con il memoriale del giorno. . . . ottobre 1867.

Si osserva, che la parte riguardante la difesa in genere contro l'attacco di avere il Curatore *ad lites* assorbito tutte le attribuzioni date dalla legge all'Amministratore, alla Delegazione, ed al Giudice del Concorso, e di averne abusato con malversazioni del patrimonio dell'oberato, il Curatore vi risponde con ben poca legalità, volendone indirettamente riversare la responsabilità sull'Autorità giuridica, dal che questa in alcuni atti, o decreti rispondeva al Curatore *ad lites* per cose riguardanti l'Amministrazione e la Delegazione.

Il Giudice rispondendo ad atti, che si avean l'apparenza della legalità, e del vantaggio verso la Massa non potea negare la sua autorità per agevolare, e dar corso al giudizio concorsuale ; e molto più quando si presentava a fare i depositi nella Cassa consolare delle somme appartenenti alla Massa ; il magistrato non dovea inda-

gare per qual via il denaro era pervenuto nelle mani del Curatore, se l'avea esatto direttamente abusando delle attribuzioni dell'Amministratore, o nella qualità di Curatore *ad lites.*

Il Giudice del concorso ha la vigilanza sul Curatore *ad lites*, e per le attribuzioni, che la legge conferisce, l'Amministratore sta sotto il controllo della Delegazione; spettava a questa il sindacarne gli atti, ed osservare, se l'Amministratore rimetteva in mani estranee la sua gestione, in una alle attribuzioni inerenti al suo impegno.

Quindi il Giudice non guardava la persona, ma gli atti; e nella mente del magistrato non vi poteva mai stare la confusione delle due qualità ben distinte dalla legge; chè anzi in tutte le occorrenze riteneva legalmente, e materialmente l'amministrazione nelle mani del signor Teano, Amministratore interinale; prova ne sono i conti presentati nel 20 agosto 1866 dal detto Amministratore; prova ne fa il Decreto consolare apposto alla sentenza di condanna contro la Ditta Samuele Modiano, e I. M. Cohen, rimessa dal Consolato italiano, col quale si ordinava di passarne copia identica all'Amministratore per l'incasso della somma; prova ancora il Decreto consolare del 12 settembre 1867, che rigettava indietro i conti dell'amministrazione, perchè presentati, e firmati dal Curatore *ad lites*, irrefragabile prova da ultimo l'annuenza dello stesso Curatore *ad lites* a far riprodurre gli stessi conti con la firma, e rapporto dell'Amministratore in data del 18 settembre 1867.

Di conseguenza chiaro si scorge, che il giudice non ha giammai annuito alla confusione delle due qualità, anzi giuridicamente, ed in fatto ha ritenuto l'Amministratore Teano vero gestore, e responsabile in faccia alla legge.

Facendo precisione di questa difesa assai debole, la quistione, che s'impegna non sta per separare le due qualità, e per costringere il Curatore a dimettersi dall'amministrazione abusivamente messa nelle sue mani; ma si bene, come espone la Delegazione, a vedere se il curatore abbia agito almeno nelle attribuzioni usurpate legalmente ai sensi, ed a seconda le norme, che prescrive la legge del concorso.

Or prima d'entrare in questo esame bisogna ribadire, che la giustizia non può sciogliere la responsabilità legale dell'Amministratore, dacchè non vi ha processo di concorso senza la nomina dell'Amministratore, il quale è il solo procuratore tacito comune di tutti i creditori verso l'oberato secondo lo spirito dell'articolo 84 del procedimento giudiziale; e quantunque questo Amministratore fosse interinale non può a suo capriccio, o a volontà di un altro, rimettere

la gestione in mani estranee; avrebbe potuto ben rinunciare all'incarico, ma il suo ufficio deve continuare, finchè non è sostituito da un altro per la ragione, che la Massa dei creditori non può rimanere senza una rappresentanza legale.

Di conseguenza rimanendo a ciascuno la responsabilità secondo le diverse qualità attribuite dalla legge, entriamo ad esaminare, se gli atti denunciati dalla Delegazione portano la responsabilità morale, che si vuole far cadere sopra il Curatore *ad lites*.

Il Curatore *ad lites* amministrando, e quindi incassando il patrimonio attivo dell'Oberato sapeva bene, che ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento giudiziario dovea depositare le somme introitate per la giudiziale custodia, non essendo stato autorizzato l'amministratore Teano a ritenerle nelle sue mani: quando poi invece di versarle vuole farne compenso con le spese giudiziarie, ed extra, e con le sue pretese competenze, allora confonde le due qualità per trarne profitto contro il divieto espresso dalla legge, e contro tutte le regole processuali del concorso.

L'articolo 147 del Regolamento giudiziario è ben chiaro per dire al Curatore, che solo prima del riparto della sostanza può presentare la nota delle sue competenze con darne le prove acchiudendovi gli atti relativi, e su di essa dovrà esser sentita la Delegazione, ed il Giudice del concorso ne farà la tassa potendola moderare anche d'ufficio.

Adunque sin oggi il Curatore *ad lites* non ha credito liquido, e riconosciuto; e volendo ritenere le somme venute in sua mano dall'amministrazione commette un abuso, confondendo due qualità assai ben distinte.

Nè vale il dire, ch'egli non potea anticipare le spese di sua sacca, nè vivere d'aria.

Sulla partita spese si rimarca solo, che le stesse, è pur vero, non dovean essere anticipate dal Curatore; ma però servendosi con le sue proprie mani ne nasceva la confusione delle due qualità col danno della Massa concorsuale; mentre se la moneta fosse stata depositata, il Curatore avrebbe dovuto rivolgersi all'Amministratore: questo consultare la Delegazione, ed in seguito sottoponendo l'affare alla sindacatura del magistrato per autorizzare il disbanco della somma destinata, e creduta necessaria per far fronte alle spese; e forse con questo freno si avrebbero potuto evitare tante cause, che in risultato sono state forse di detrimento, anzichè di vantaggio al Concorso.

E pur bisogna riflettere, che la Delegazione per ora ha messo

ad esito la somma assegnata dal Curatore per spese giudiziali, ed extra-giudiziarie sino alla cifra di piastre 19,000 e più.

Resta dunque la quistione delle sue competenze portate a piastre 34,417 30, di cui se n'è abusivamente saldato con le sue mani fuori tutte le regole di legge sino alla concorrenza di piastre 29,141 23.

Non è decorosa risorsa il dire, che il *Curatore non dovea vivere d'aria;* mentre la legge non suppone, che l'avvocato deve trarre la sussistenza da una sola causa; ed ove potesse ammettersi, questa ipotesi (la quale in fatto non sta, essendo notorio, che l'avvocato Scarpa non vive alla giornata), pure se il bisogno l'avesse costretto, era ben diverso il modo di procedere: non essendo liquide le sue competenze, e non potendole sottoporre all'esame del Giudice, perchè non venuto il tempo fissato dalla legge, l'amministrazione con la Delegazione, e con l'annuenza del Magistrato avrebbero potuto accordare qualche somma provvisoria dietro dimanda dell'avvocato Scarpa. Ma invece contro ogni prescrizione di diritto, e della convenienza pure per non depositare il denaro, che illegalmente esiste nelle sue mani, forma una nota di competenze, che ancora non ha trapassato i stadii voluti dal procedimento giudiziario, e se ne forma un esito, che nulla ha da fare con i conti dell'amministrazione.

E poi alla fin fine non può sfuggire all'occhio solerte del Magistrato, che quantunque non sia il tempo di guardare con giusto scrutinio queste competenze, a prima vista ne salta l'esagerazione dall'assieme della somma di piastre 34,417 30; e pure il Curatore nella sua difesa dice MODERATE!!!

Andiamo più avanti coll'esame dei fatti accennati nel ricorso.

Un atto di compenso con restituzione della cambiale di fr. 4,000 nel 13 giugno 1866, si stipula presso il Consolato italiano con la Ditta Fratelli Modiano di questa.

Si osserva, che la natura di quell'atto, che porta l'impronta di una transazione riguardante la restituzione di un valore, con il compenso di una somma dovuta alla Massa, era un atto di pura amministrazione, e che il Curatore *ad lites* non vi avrebbe potuto entrare che come consulente nella parte legale, qualora l'Amministratore lo avesse richiesto. Però non riguardiamo la forma, ma la sostanza dell'atto.

La cambiale di franchi 4,000, che si restituiva ai fratelli Modiano era una tratta sopra Abram Modiano di Marsiglia fatta dai detti fratelli Modiano, e girata da questi a N. Pietro Pappagiorgio per valuta ricevuta in contanti.

Non si può mettere in dubbio, che da quel giorno la cambiale

era divenuta proprietà assoluta di N. P. Pappagiorgio, e di fatti questi ne faceva la gira a favore della casa Pappagiorgio di Vienna.

Se questa cambiale non era stata saldata materialmente, non montava nulla in faccia alla legge; i fratelli Modiano dicevano essi di aver ricevuto 85 lire in conto, rimanevan creditori di altre lire 88 1|2, ma questo loro credito era scritto nei libri commerciali dell'Oberato, e quindi per conseguirlo non poteva stornare il corso della cambiale già saldata, e messa in giro senza vincolo; i Modiano non restavano, che semplici creditori concorsuali della Massa, come tutti gli altri.

Quando questa cambiale ritornava, e per fortuna non era caduta nelle mani della fallita *Figli Pappagiorgio di Vienna* (che essa sola avrebbe potuto contrastare la proprietà), la Massa concorsuale rappresentante l'Oberato veniva in possesso di un valore ricuperato, che portava la gira dei fratelli Modiano ricevuta in contanti. La cambiale a quel punto dovea essere portata all'accettazione del signor Abram Modiano, ed il suo rifiuto avrebbe con se portato l'immediata conseguenza di far divenire i fratelli Modiano debitori della Massa dei franchi 4,000.

La posizione allora sarebbe stata, che i fratelli Modiano, da un un lato debitori di franchi 4,000, dall'altro risultavano creditori dai libri dell'Oberato in lire 88 1|2.

Da una mano dovean pagare il debito, e dall'altra concorrere con tutti i creditori la sorte del Concorso per il ricupero delle lire 88 1|2.

Il preteso diritto a ritirarsi la cambiale non era nelle regole della legalità, era una pretesa nata dopo l'apertura del Concorso, non stava nelle facultà del Curatore di derimere una quistione, la quale tutto al più doveà esser sottoposta all'annuenza dell'Amministratore con il consentimento della Delegazione, del Giudice del Concorso, il quale certo avrebbe dato il suo veto, perchè la pretesa dei fratelli Modiano era illegale.

Ma vi ha una parte più scandalosa in questo contratto, ed è la compensazione delle lire 85 turche, di cui rimanevano debitori i fratelli Modiano con la restituzione della cambiale dei franchi 4,000.

I fratelli Modiano opponevano la compensazione, perchè eran latori di un valore cambiario di fiorini 1,500 esigibile sopra lai Massa concorsuale: ora il dritto a compenso nasceva con la restituzione della cambiale, che si arbitrava fare il Curatore, invertendo la posizione di fatto, ma questo cambiamento avveniva dopo aperto il Concorso; or è risaputo, che dopo l'apertura della fallita ai sensi

dell'articolo 110 del Regolamento giudiziario non si dà luogo a compensazione di sorta, ed il Curatore non potea ciò ignorare nella sua qualità di avvocato.

La giustizia della Corte deve osservare un fatto, che risulta dagli atti del processo, che costituisce una tal negligenza senza scusa, e forse anche dolosa, di cui non può schermirsi il Curatore.

I fratelli Modiano opponendo la compensazione si avvalevano di una cambiale posseduta da I. David Benvenisti giratario dell'Oberato. Dessa avea fatto il suo giro sino a Vienna con altre due gire, una a favore di un certo Errera, e l'altra in prò della Banca Nazionale Austriaca di Trieste, e poi ritornata in protesto per la fallenza della Ditta Figli Pappagiorgio di Vienna, era rientrata nel possesso del detto I. David Benvenisti, il quale già trovava aperto il Concorso della Ditta N. Pietro Pappagiorgio di questa; di conseguenza il signor Benvenisti era uno dei creditori al Concorso.

Or che si opera per divenire al preteso compenso? I fratelli Modiano ottengono la proprietà di questa cambiale con la gira, che mette Benvenisti in loro favore dopo più mesi aperto il Concorso, e due giorni prima del contratto di compensazione, cioè appare la gira nell'11 giugno 1866, e nel 13 giugno detto anno si stipula l'atto di compenso!!!

La frode e la simulazione eran chiare: ma il Curatore potea benissimo eludere la questione di simulazione e frode, opponendo due ostacoli insormontabili legali; primo, dopo aperto il Concorso non si dà luogo a compensazione; secondo, i Modiano rappresentanti il signor Benvenisti creditore concorsuale non potevan vantare maggiori dritti dello stesso.

Era da mettersi in calcolo, di essere un fatto incredibile l'avere i signori Modiano potuto acquistare per contanti una cambiale esigibile contro un fallito, ed a Magistrato di prima istanza non è sfuggito certo la riserva usata dal Curatore di stipulare quest'atto nella Cancelleria italiana per sfuggire la vigilanza del Giudice naturale del Concorso, e si limitava solo a darne comunicazione con suo rapporto trasandando questi fatti, e limitandosi ad esporre la parte legale della compensazione, la quale non potea aver luogo, ove si fossero tenuti presenti i fatti, che ora si rivelano dalle carte processuali.

Nè vale il dire, che forse queste 85 lire perdute possono ricuperarsi mediante il concordato fatto con la Massa Giorgiadis, mentre quest'ultimo ha l'obbligo ben vero di liberare la Massa Pappagiorgio di alcune cambiali, tra le quali anche questa, ma ciò è un incerto, perchè dipende da molte eventualità.

Questo è detto ad esuberanza, la giustizia deve guardare gli atti qual sono in sè stessi, e nello stato attuale, e non mai con le combinazioni future. Desse non possono tenersi a calcolo, finchè non siensi verificate: bisogna, che prima entrano nella massa le lire 85, e poi potrà discutersi della maggiore, o minore responsabilità; è da credere però, che questa somma non sarà mai rimborsata alla Massa, perchè trattasi di ricuperarla da un fallito.

Per il momento certa cosa è, di essersi restituita una cambiale di franchi 4,000, e si è fatto un compenso di lire 85 turche; cose che offendono l'interesse della Massa; colpa tutta del Curatore *ad lites*, responsabile a ciò per l'usurpazioni fatte a danno dell'amministrazione, e per la negligenza per non dir altro nel mostrarsi debole nella parte legale della quistione.

Passiamo ora al concordato del 5 aprile 1867, annuito con la fallita Samuele Modiano, e I. M. Cohen.

Desso porta l'impronta di tutti i difetti legali, di cui è accagionato l'atto del compenso di sopra discusso; cioè fatto fuori le regole delle attribuzioni del Curatore, e dell'Amministratore ancora.

Entriamo solo nella parte sostanziale di quest'atto e di quelli che lo precessero.

Due cause si eran introdotte per mezzo di questa Cancelleria Austriaca presso il Tribunale Consolare italiano, una contro Salvatore Modiano d'Isac presunto socio solidale della Ditta Samuele Modiano, e I. M. Cohen, e quindi tenuto al rimborso del credito, che la Massa Pappagiorgio vantava contro la Ditta, di cui faceva parte. Un'altra contro la Ditta stessa per ottenere la condanna della stessa somma.

La prima finì con la rinunzia a favore del signor Salvatore Modiano: la seconda con il concordato in parola, che attribuì alla Massa Pappagiorgio sole lire 30 pagabili in due anni.

Non si può negare adunque nel risultato, che la Massa Pappagiorgio ha veduto ridurre il suo credito da lire 47 a 30 con la perdita anche delle spese.

Il Curatore ha incorso nella responsabilità, perchè rinunziando alla lite, tolse il vantaggio alla Massa di aversi le lire 47 con le spese; transigendo il secondo senza giustificare abbastanza, se la Massa della fallita Samuele Modiano, e I. M. Cohen era nella impossibilità di pagare di più.

La difesa sotto cui si ripara il Curatore dicendo di aver rinunziato alla causa, perchè Salvatore Modiano avea promesso di pagare le lire 47, è inattendibile.

Il Curatore prima dovea accertarsi dell' incasso della somma, e spese, e poi rinunziare, altrimenti incorreva nell'obbligo di saldare del proprio la somma, e rivolgersi contro il Modiano per venire all'adempimento della promessa. Quando questo non si è fatto, e si è contentato in seguito nel concordato della sola somma di lire 30, il curatore ha assunto tutto il peso di una rinunzia, che ha leso i dritti della massa concorsuale da lui rappresentata con veste non propria.

E che questa rinunzia sia stata procacciata mediante promessa, la lettera del Curatore è ben chiara. Se poi non abbia conseguito il prezzo convenuto, o quello rimessivo alla generosità del signor Modiano poco monta; la rinunzia fu fatta a sollecitazione della parte avversa mediante promessa, la Massa ha risentito il danno con la perdita di parte del credito, e delle spese, adunque concorrono i due estremi, perchè un causidico qualunque incorra nella responsabilità, che la legge fa pesare sopra il difensore, che offende i dritti dei suoi clienti con atti, che dipendono della sua giurisdizione.

Emerge chiaro altresì, che il Curatore *ad lites* rinunziando alla lite venne a fruire il vantaggio di divenire difensore di Salvatore Modiano, e così godere di quelle competenze, di cui parla la stessa lettera del Curatore in lire turche 62 (pari a franchi 1,426).

Esso combattè contro i sindaci della fallita S. Modiano e I. M. Cohen; difendendo il nuovo cliente, acquistato per effetto della rinunzia, sosteneva il contrario di quello, quando si presentava con la veste di Curatore della Massa di Pappagiorgio, giacchè la domanda dei sindaci, e del Curatore tendeva allo stesso scopo, cioè di far dichiarare Salvatore Modiano socio solidale della fallita Modiano, e Cohen.

La giustizia ritenendo anche, che la somma promessa non sia stata pagata, ciò non toglie la responsabilità incorsa del Curatore: è un atto riprovevole in sè stesso, che non ha avuto compenso: *l'ingannatore è stato pagato d'inganno.*

Il Giudice solo deve guardare il risultato, e si è, che il procedere del Curatore ha recato danno alla Massa. Quindi qualunque istruzione che chieda, non cambia la cosa, anche che fosse provato di non aver avuta la promessa delle lire 47, e di non aver ricevuto le lire 15 prezzo della rinunzia.

Il dire poi, che la Massa non sia addebitata per questa causa della somma di lire 19 turche, è una aperta menzogna, mentre dal certificato prodotto si rileva ciò chiaramente: forse quando saranno tassate le competenze del Curatore la somma potrà esser ridotta a

giustizia: in oggi le cose stanno, per come pretende il Curatore con la nota prodotta, che la Massa deve soffrire queste spese in lire turche 19, di già erogate, ritrovandosi il Curatore nel possesso delle somme di conto della Massa, e che pone a suo esito.

Questo basta per potere rilevare la colpabilità legale del Curatore; senza volere scrutinare il fatto dal lato criminoso, se ve ne fosse stato; ma non sfugge però all'occhio indagatore del Magistrato, che la rinunzia fu fatta senza il tramite della Cancelleria Austriaca, ed il Curatore l'ha tenuta occulta, e solo è stata conosciuta per la rappresentanza fatta dalla Delegazione.

La risorsa infine di voler pretendere, che il Giudice non dovea accettare il ricorso della Delegazione, perchè non firmato da tutti i Delegati, non è rimedio legale per esimersi dal render conto del suo operato.

Il Curatore resta sempre sotto la vigilanza diretta del Giudice del Concorso, è questi, che lo chiama a giustificarsi; i fatti in quistione venendo a conoscenza del Magistrato non possono essere trasandati, perchè manca la firma di un terzo, il quale forse si è potuto astenere ad arte.

Il Giudice agisce d'ufficio, sia per informazione, o per avviso anche d'un solo dei creditori, i quali tutti, quantunque rappresentati dalla Delegazione, hanno il dritto ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento giudiziario d'invigilare gli atti del Concorso, ed i soscrittori del ricorso, oltre la qualità di Delegati, hanno quella di creditori, ed a buon dritto possono richiamare l'attenzione del Magistrato sopra atti che offendono i dritti della Massa, di cui fan parte: ed il Giudice agisce d'ufficio nell'interesse della giustizia.

Questo stesso sotterfugio a volere scansare la vigilanza del Magistrato mostra la poca fiducia, che tiene il Curatore a giustificare la sua condotta.

Egli quasi assorbito dalla parte riguardante l'Amministrazione incassando le somme del patrimonio attivo dell'Oberato, ingerendosi in atti a lui estranei, ha trascurato i propri doveri di Curatore.

I suoi rapporti bimestrili sono sempre mancanti, e da questi si avrebbe potuto in qualche modo travedere, se la sua gestione era d'accordo con la legge.

Pressato dal Giudice solo nell'agosto passato si è limitato a fare un cenno passaggiero delle cause pendenti, ma senza dirne l'andamento, e lo stato in cui si trovano.

Ma intanto molte cause prima di quest'epoca sono state esitate, o finite con rinunzia, ed il Magistrato ignora ancora del tutto, ed

ora deve andare riandando con ispezionare gli atti del processo, o sentendo i reclami della Delegazione.

In conseguenza di ciò si vede, che il Curatore alle liti E. A. Scarpa si trova nella responsabilità di tutti questi atti nocivi all'interesse della Massa; la Delegazione ha il dritto di domandare, ed il Giudice di venire ai provvedimenti, che la legge richiede in simili casi.

Salonicco. . . Decembre 1867.

Il Difensore della Delegazione
GIOACHINO GRASSI

XVII.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco

N° 406

Ai Sigg. I. N. Abbott, G. Haggi Lazzaro, ed Argirio Matteo, Delegati Giudiziari.

Con Decreto di questo Foro Concorsuale dal 1° Dicembre corrente N° 403 essendo stato sospeso interinalmente il sig. E. A. Scarpa dalle sue funzioni di Curatore alle liti della Massa Concorsuale di Niccolò P. Pappa Giorgio, ed in suo sostituto nominato l'Avvocato G. Grassi il quale dietro il protocollo assunto in quest'ufficio accettò tale carica, si prevengono essi signori di quanto precede per loro legale informazione.

Salonicco, li 13 Dicembre 1867.

L'I. R. Console
MICKSCHE

XVIII.

Avviso

I sottoscritti quali componenti la Delegazione dei creditori della Massa Concorsuale di N. P. Pappa Giorgio portano a conoscenza di tutte quelle persone, che hanno, o potessero avere interessi diretti, o indiretti con la fallita suddetta, di essere il sig. E. A. Scarpa sospeso

dalle sue funzioni di Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale con Decreto emanato da questo Inclito I. R. Consolato Austriaco del primo decembre corrente, N° 403, e di esser sostituito dall'Avvocato Cav. Gioacchino Grassi. Quindi d'oggi innanzi, finchè dalla Giustizia non sarà altrimenti disposto, gli atti a sua firma non saranno ritenuti per validi.

Si porta ciò a conoscenza del pubblico per non addurne ignoranza.

Oggi, li 16 Decembre 1867.

John Abbott
Giovanni Haggi-Lazzaro

XIX.

I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

N° 393

All'Avvocato Sig. G. Grassi in loco.

Ritenuto che con odierno Decreto pari numero venne definitivamente rimosso dall'officio di Curatore alle liti dell'Oberata Massa Austriaca Niccolò Pappa Giorgio di questa città, l'Avvocato E. A. Scarpa finora rivestito di tale incarico giudiziale, Ella viene col presente nominato definitivamente in Curatore alle liti del Concorso suddetto.

Salonicco, li 30 Dicembre 1867.

L'I. R. Console
Mickschе

XX.

Rubro pres. 5 febbrajo 1868, N° 23.

All' Inclito I. R. Consolato d' Austria in Salonicco

Petizione

dell'Avvocato Gioachino Grassi Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale M. Pappa Giorgio

Contro

l'ex Curatore alle liti della detta Massa E. A. Scarpa
in punto di consegna dei documenti, e carte che esistono in suo potere di pertinanza della Massa Oberata.

G. Grassi m. p. C. *ad lites.*

Consolato d'Austria

N° 23

Trattenuto il Simplo, s' intimi il Duplo all' ex Curatore alle liti sig. E. A. Scarpa coll'invito di consegnare entro giorni 3 a mani del sig. G. Grassi Curatore *ad lites* della Massa Concorsuale Niccolò Pappa Giorgio, tutti gli atti chiesti, e relativi agli entro indicati processi.
Del che s' informi sul Rubro il producente.

Salonicco, il 14 Febbraio 1868.

L' I. R. Console
MICKSCHE

Per copia conforme all' Originale che si trasmette al sig. G. Grassi.

D. ut supra

L' I. R. Cancelliere
SVERONE

XXI.

All' Ill.mo Signore il Signor Ferdinando Micksche,

I. R. Console d' Austria

Salonicco.

Coerentemente al mio rapporto 11 corrente mese, ed in esito al decreto della Signoria Vostra Illustrissima del 22 stesso mese, numero 31 g., non potendo recarmi domani personalmente nell' I. R. Cancelleria Consolare per essere occupato altrove per urgenti affari, e siccome anche la redazione del protocollo di ricevuta occuperà lungo tempo, così avendo piena confidenza in lei, mi do premura allegare alla presente:

Una cambiale di Nicolò P. Pappagiorgio sopra Manchester per lire sterline 200.

Una obbligazione Michele Romio per lire turche 3.

Una obbligazione de' fratelli N. Masso per lire turche 428. 68.
Una obbligazione con lettere accessorie dei fratelli Lascaridhi per lire turche 1400.

Più spedisco alla Signoria Vostra Illustrissima tre registri.
Un pacco sigillato contenente quattro involti, cioè:

A) Con entro cento sessanta sei documenti, diverse corrispondenze, telegrammi ed altri, dico	166
B) Con entro trecento settanta nove atti giudiziari, dico .	379
C) Con entro quaranta due diverse obbligazioni, ricevute ecc., dico	42
D) Con entro cinquantotto diverse obbligazioni, ricevute ecc., dico	58
In tutto	645
Ai quali aggiunti 5 documenti prodotti colla mia ultima istanza ed altri 5 annessi alla presente, in tutto	10
	655

Cioè un assieme generale di seicento cinquantacinque atti e documenti diversi, mi venga rilasciata quitanza a mio discarico.
Salonicco, 27 febbraio 1868.

E. A. Scarpa.

XXII.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

N° 310

Alla Delegazione dei creditori della Massa Oberata di N. P. Pappagiorgio.

Esaminato il conto competenze e spese, prodotto il 7 settembre p. p., N° 340, dall'Avvocato E. A. Scarpa nella cessata sua qualità di Curatore alle liti dell'Oberata Massa austriaca di N. P. Pappagiorgio in Salonicco.

Applicativi alle partite ammissibili in genere i principii della moderazione giudiziale con riguardo all'entità intrinseca degli atti, pei

quali il Curatore calcola le sue competenze in proporzione diretta all' elevatezza della cifra dell' ammessa insinuazione, laddove unico elemento da prendersi in considerazione esser deve lo studio impiegatovi per istabilire il diritto formatovi (N°....).

Moderate le competenze per atti frustranei, o necessitati da precorse inavvertenze del Curatore (N° 265. 44).

Eliminate quelle partite, che sono inammissibili per la loro indole, quali si son quelle che cadono nelle attribuzioni del Giudice (N° 1), e contemplano atti giudiziali, a cui nemmeno intervenne il Curatore (N°173), e moderati quelli ove il suo intervento fu passivo o ravvisasi in troppo elevata cifra proposta.

Eliminata la rimunerazione mensile per il copista sendosi già avuto riguardo al valore imputabile alla copiatura nella tassazione delle singole scritture.

ELIMINATE LE COMPETENZE PER AFFARI CONSUMATI A SVANTAGGIO DELLA MASSA, E CHE PRECIPUAMENTE MOTIVARONO LA RIMOZIONE DEL CURATORE.

Moderate quelle che contemplano ripetute comparse nel Tribunale di Commerciò dell' Autorità locale, senza esserne provata la frequente reiterazione, ed il reale profitto (N° 124, 127, 128, 141, 166) non che quelle che riassumono in blocco una serie di prestazioni personali asserite, e non provate d'altronde, tuttavia non facili a provarsi, ma che debbonsi in equità ammettere in tal qual ridotta misura (N° 340) cassando corrispondentemente le singole partite, che per analoghi titoli figurano sparse qua e là nella specifica.

Eliminate da ultimo le inammissibili pretese competenze per prestazioni innominate, eventuali future.

Ammesse le spese, benchè in rigore potevano eliminarsi quelle di certe partite, cui venne ricusata ogni liquidazione di competenze.

Si riducono e si liquidano con ciò le competenze, e spese del Curatore alle liti in Piastre 33,157. 14 e quelle figuranti nello stesso conto, ma cadenti nella sfera dell' Amministratore, in P. 870, per le quali sarà provveduto come e quando di ragione.

Salonicco, il 1° marzo 1868.

L' I. R. Console
MICKSCHE.

N° 60 g.

XXIII.

I. R. Consolato d'Austria in Salonicco.

Estratto dagli atti.

Protocollo assunto nel magazzino del suddito austriaco signor Isach M. Teano quest' oggi li 19 marzo 1868 in Salonicco, alle ore 3 pom., presenti i sottoscritti.

In esecuzione al Decreto Consolare addì 17 marzo corrente N. 56 g., recatomi al banco del signor Isach M. Teano per praticare l'oppignoramento, ed asporto sulla somma di piastre 14,762. 23 da depositarsi a sensi del Decreto 6 novembre 1867, N° 382, ed avendo intimato a proprie mani di esso signor Isach M. Teano il decreto più sopra citato, egli conformandosi al contenuto del medesimo mi rimette le valute a cuoprimento della somma suindicata come in calce specificato, e mi dichiara in pari tempo protestarsi contro il Decreto del 17 marzo, N° 56 g., con quale venne in suo aggravio ordinato contemporanea esecuzione della Decisione appellatoria N. 49 g. mentre per legge non è lecito al Giudice permettere l'esecuzione, se non che quattordici giorni dopo che la decisione passò in cosa giudicata.

Preletto e confermato all'esecutato anche la copia del Decreto appellatorio N. 49 g.

Distinta delle valute.

Lire ottomane 147 1/2 a Piastre 100.	P.	14,750. —
in minuto.	»	12. 23
	P.	14,762. 23

Firm. G. Sverono
I. R. Agg. Consolare

Firm. Isach M Tiano.

L'entroindicato importo di piastre 14,762. 23, essendo importato nel Registro Depositi sotto il n° 14, si custodisce nella cassa Depositi per conto della Massa Concorsuale di Nicolò Pappagiorgio, e per essere estradato a suo tempo verso ricevuta a chi di diritto.

Dal che mediante copia del protocollo d'oppignoramento si rende informato l'Amministratore signor H. Lazzaro ed i signori Delegati.

Salonicco, li 21 marzo 1868.

L'I. R. Console
MICKSCHE m. p.

Per copia conforme all'originale che si trasmette alla delegazione della Massa concorsuale di Nicolò Pappagiorgio.

Quest'oggi, li 23 marzo 1868.

L'I. R. V. Cancelliere
Dott. CARINANI.

N° 19.

XXIV.

Estratto dagli Atti

In nome di S. M. il RE D'ITALIA.

SENTENZA.

Il Tribunale Consolare di S. M. il Re d'Italia sedente in Salonicco ha reso la seguente Sentenza nella causa promossa dal signor Haim J. Sajas negoziante domiciliato in Salonicco, rappresentato in giudizio dal suo procuratore signor Avvocato G. Grassi.

CONTRO

il signor Eugenio A. Scarpa causidico, domiciliato in Salonicco comparente personalmente.

In punto di domanda di soppressione di quella parte di scritto ingiurioso esistente nella difesa letta all'udienza del 25 novembre prossimo passato mese dal predetto causidico E. A. Scarpa a danno del prenominato Haim Sayas.

Letto gli Atti.

Udito e letto le conclusioni dell'attore, il quale domanda che piaccia al Tribunale dichiarare ingiuriosa l'arringa del causidico

E. A. Scarpa nella parte riguardante il signor Sayas, ordinare la soppressione di quella parte di scritto, condannarlo ai danni, ed interessi che si limitano infra i franchi mille cinquecento, ed alle spese giudiziarie incluse le competenze dell' Avvocato, salvo ogni altro diritto come per legge.

Udite le conclusioni del signor E. A. Scarpa convenuto, il quale domanda la conferma dell' appello invocato sulla ricusazione del Tribunale Consolare, confermando in tutte le sue parti quanto ha già scritto a carico del signor Sajas, essendo pronto a provarlo, e non avendo altro d' aggiungere.

In Fatto

Il signor Haim J. Sajas con petizione del 3 decembre presentò domanda per ottenere dal Tribunale Consolare di S. M. il Re d' Italia in Salonicco la depennazione di alcune parole ingiuriose scritte, e pronunziate all' udienza del Tribunale Consolare Italiano del 25 novembre ultimo dal causidico signor E. A. Scarpa, chiedendo danni ed interessi, che si limitano infra la cifra di franchi mille cinquecento e le spese del giudizio; di unita alla detta petizione comunicava l' estratto autentico della difesa del signor E. A. Scarpa, destinando il giorno di mercoledì 9 dicembre volgente alle ore 10 ant. per la discussione della causa.

Venuta la causa all' udienza, le parti hanno conchiuso come sopra.

In Dritto

Considerando che l' eccezione della sospensione del giudizio in merito domandata del convenuto per avanzata protesta di dichiarazione di appello fatta all' udienza stessa, non regge, dacchè la ricusazione del presidente e dei giudici non è stata accettata dal Tribunale, anzi fu dichiarata inammissibile, non tanto per ragione di materia, quanto per esser presentata fuori, e dopo del termine prescritto dalla legge.

Considerando che le proteste contro il fatto non giovano, giacchè il signor E. A. Scarpa, ove realmente avesse voluto insistere nella sua eccezione di sospensione per l' appello, doveva allontanarsi dall' udienza e non mai conchiudere sul merito.

Considerando che evidentemente le ricusazioni in parola erano poste innanzi a solo fine d' inceppare il corso della giustizia con

mezzi efimeri insussistenti, come lo ha confermato tacitamente il convenuto rimanendo a discutere il merito della causa.

Considerando che le ingiurie, le parole offensive, le invettive in luogo pubblico a voce o per iscritto, sono riputate tali quando tendono a ledere l'onore, ed eccitare l'odio od il disprezzo contro qualche determinata persona.

Considerando che tali ingiurie proferite o scritte da un avvocato causidico in una difesa lo rendono per benigna disposizione di legge, immune dell'azione penale, ma è libera all'offeso la via civile per fare dal Magistrato ordinare la soppressione, ed a questo fine tende la dimanda del signor Sajas.

Considerando che le ingiurie e le parole acerbe, e le invettive adoperate nella difesa sono querendabili quando sono dette senza necessità di difesa, giacchè « *ante omnia universi advocati ita prebeant patrocinia jurgantibus, ut non ultra quam litium poscit utilitas in licentiam conviciandi prorumpant.* » (Legge 6, Cod. *de Postulando*), e quindi senza necessità della difesa non si può prorompere in ingiurie.

Considerando che a ciò ha voluto porre un'argine l'Art. 580 del Codice Penale per punire civilmente l'abuso delle ingiurie proferite sotto lo specioso motivo di difesa.

Considerando che lo scritto incriminato non ha neppure la giusta scusa della difesa, dacchè ammessi, per ipotesi, per fondati i motivi della rimozione della tutela del signor Sajas, perchè non vuole aderire ad un giudizio di divisione, o per aver rilasciato una dichiarazione a favore dei suoi cognati, non deve trarsi la conseguenza che la difesa avversaria abbia il dritto di chiamare il signor Sajas *sfrontato, che calpesta i suoi più sagri doveri, giocando due parti in commedia, indegno di portare il nome di padre*, ed altre espressioni da trivio, tendenti a menomare la stima del signor Sajas esponendolo al disprezzo, ed all'odio pubblico.

Considerando che questa intenzione di nuocere alla riputazione del signor Sajas si addimostra viepiù dalla persistenza mostrata all'udienza dal causidico E. A. Scarpa, quando ha dichiarato di confermare in tutto e per tutto quello che avea precedentemente scritto.

Considerando che la depennazione del brano incriminato non indebolisce affatto la difesa della signora Rachele Modiano sulle accuse, che vuol dare al cognato Sajas, anzi il Tribunale le dichiara salve.

Considerando che il Tribunale non crede di accordare danni ed interessi in qualunque siasi cifra al signor Sajas, non già perchè

non possa competergli questo diritto, essendogli attribuito tassativamente dall' Articolo 580 del Codice Penale, ma perchè nessun danno hanno potuto arrecargli le sconcie ingiurie contro di lui proferite e scritte, essendo il Sajas per onorabilità di condotta, per condizione sociale, e per probità, al di sopra di ogni calunniosa imputazione.

Considerando che l' azione promossa essendosi limitata infra i mille cinquecento franchi rientra nella categoria di quelle azioni contro cui non havvi appello a tenore dell' Articolo 105 della Legge Consolare.

Considerando che il succombente dev' essere tenuto al pagamento delle spese.

Letto gli articoli 121 del Codice di Procedura Civile.

Letto gli articoli 580 del Codice Penale.

Letto gli Articoli 68 e 105 della Legge Consolare.

Il Tribunale a voti unanimi pronunciando inappellabilmente,

Dichiara inattendibili le proteste della sospensione del presente giudizio.

Ordina che sia depennato il brano incriminato nella difesa originale, esistente in queste Regio Consolato dalle parole « il signor Sajas » sino alle parole, « del Socio nostro avversario. »

Dichiara che colla depennazione del brano sopradetto non s' intende menomare nel merito il diritto di difesa della signora Rachele Modiano.

Dichiara non esser luogo a deliberare sui chiesti danni.

Condanna il signor E. A. Scarpa alle spese del presente giudizio e competenze dell' Avvocato liquidate in Lire duecento settanta oltre lo importo della presente sentenza e relativa notifica delle parti.

Fatto addì dieci del mese di decembre, anno mille ottocento sessantotto, presenti i signori Conte Cavalier Giuseppe Cestari, Console Generale, Presidente del Tribunale Italiano, ed i Giudici signori Giuseppe Bajona e P. F. Vernazza, ed il signor Filippo Casolini facente funzioni di Cancelliere.

Il Presidente
CESTARI.

I Giudici Assessori
GIUSEPPE BAJONA.
P. F. VERNAZZA.

Il V. Console ff. di Cancelliere
F. CASOLINI.

Comandiamo a questa Regia Cancelleria e a tutti gli Uscieri, che ne siano richiesti, di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di porgere assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Salonicco, 10 dicembre 1868.

Il Console Generale d'Italia
CESTARI.

Per copia conforme all'originale.

Salonicco, li 11 dicembre 1868.

Il V. Console
CASOLINI.

XXV.

Cancelleria del R. Consolato d'Italia in Salonicco.

In nome di S. M. VITTORIO EMANUELE II, per la grazia di Dio, e volontà della Nazione, RE D'ITALIA.

Il Regio Tribunale Consolare di Salonicco ha pronunciato la seguente Sentenza Contumaciale nella Causa Correzionale contro Eugenio Alessandro Scarpa Causidico suddito Italiano domiciliato in Salonicco.

IMPUTATO

di Collusione per promessa di danaro, onde rinunziare ad una dimanda con danno del suo Cliente.

FATTO

Nel 9 Agosto 1866 il signor E. A. Scarpa, rivestendo la qualità di Curatore *ad lites* della Massa oberata Nicolò P. Pappagiorgio (cioè di difensore dei Creditori della Massa) inoltrò Petizione innanzi questo Tribunale Consolare Italiano domandando che il signor Salvatore Modiano figlio d'Isac fosse dichiarato socio solidario della

fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen debitrice della Massa Pappa Giorgio, e di conseguenza tenuto a pagare quanto la stessa doveva.

I Sindaci della fallita Samuel Modiano I. M. Cohen facevano la stessa domanda contro Salvatore Modiano per ottenere lo scopo di farlo entrare responsabile come socio della fallita, che rappresentavano.

Sotto la data del 27 Agosto 1866, il signor E. A. Scarpa, nella sua qualità di Curatore *ad lites* del Concorso di Niccolò Pietro Pappagiorgio recesse alla sua dimanda del 9 agosto detto contro Salvatore Modiano presunto Socio della fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen.

I Sindaci della fallita Samuel Modiano I. M. Cohen proseguivano le procedure contro Salvatore Modiano per farlo ritenere Socio della fallita Ditta da loro rappresentata, quando nel 5 novembre 1866 il medesimo Salvatore Modiano con incidente si fece ad attaccare la competenza del Tribunale Consolare, assumendo che non era Socio della Ditta fallita, ma sibbene della Ditta Fils d'Isac Modiano di Marsiglia e non mai come facente parte della Ditta fallita.

Il sig. Salvatore Modiano in questa Causa era assistito dal sig. E. A. Scarpa come difensore, il che appare dalla Sentenza del 15 novembre 1866 emessa da questo R. Tribunale Consolare Italiano.

Nel 31 dicembre 1866, il signor E. A. Scarpa indirizzava lettera al signor Salvatore Modiano divenuto suo cliente, domandando le competenze della Causa sostenuta contro i Sindaci della fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen, e nella stessa domandava il prezzo della rinunzia alla lite fatta con l'atto del 27 agosto 1866, che limitava a lire turche quindici, pari a lire italiane trecentoquarantacinque.

Sotto il 5 aprile 1867 stipulavasi un concordato tra i Creditori della fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen, ed il signor Scarpa qual Curatore *ad lites* intervenendo nell'interesse della Massa oberata Nicolò P. Pappagiorgio riduceva il crèdito di 47 lire turche a lire 30 pagabili in due anni.

Un Decreto Consolare del 31 Decembre 1867 emanato da questo Consolato Austriaco, esonerava il sig. Scarpa dalla carica di Curatore *ad lites*, ritenendo nei suoi Considerandi la malversazione fatta dalla Massa, e tra le altre ragioni si fondava sopra la lettera del signor Scarpa del 31 Dicembre 1866.

Il Curatore *ad lites* che surrogò il sig. Scarpa depositò in questa Cancelleria in data 5 dicembre 1868 copia autentica della lettera suddetta del 31 decembre 1866.

Attesochè la collusione del causidico è costituita quando colluda con la parte avversaria, e pregiudichi con fatti la Causa del suo cliente mediante doni, offerte, o promesse.

Attesochè la domanda del 9 Agosto 1866, fatta nell' interesse della Massa di Nicolò Pappagiorgio dal suo Curatore *ad lites* aveva per iscopo di assicurare il Credito, costringendo una persona più solvibile che non era la fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen, ed il signor Scarpa così scriveva nella sua Petizione « Lo stesso » signor Salvatore Modiano è in stato di pagare, quantunque Socio » di una Ditta fallita, perchè esso forma parte di una rispettabile » Casa di Commercio in Marsiglia sotto la Ditta Figli d' Isac Mo» diano. »

Attesochè la rinunzia fatta alla detta domanda è un atto incontrastabilmente dannoso all' interesse del Cliente, che difendeva il signor E. A. Scarpa, perchè fece perdere il diritto a potere escutere un debitore solvibile, e contentarsi di quello, che offriva la fallita Ditta Samuel Modiano I. M. Cohen.

Attesochè da un documento incontrastato risulta che l' atto contrario al Cliente del signore E. A. Scarpa fu fatto mediante una promessa in denaro, che lo stesso Scarpa limitava a lire turche quindici.

Attesochè rinunziando alla lite, offese il diritto del suo Cliente, che vidde ridotto il suo credito di lire turche 47 a lire turche 30.

Attesochè quantunque appare nella lettera in parola, che il signor Modiano aveva promesso pagare le lire turche 47 importo del credito della Massa Nicolò Pappagiorgio, in seguito risulta dal Concordato, che il credito suddetto fu ridotto a lire turche trenta per mancanza di mezzi del fallito a poter soddisfare l' intero, dal che potrebbe presumersi, che forse il signor Salvatore Modiano abbia mancato alla sua parola.

Attesochè questa circostanza non può menomare il peso del fatto costituente un reato, perchè nei risultati vi ha, che il Cliente del signor Scarpa dovette contentarsi di una rovinosa transazione contenuta nel Concordato del 5 Aprile 1867.

Attesochè il Magistrato non può entrare a discutere se il prezzo della promessa sia stato conseguito, oppur no, dacchè la rinuncia è stata procacciata mediante promessa, ed è quanto richiede la legge per costituire il reato.

Attesochè la rinunzia fu fatta a sollecitazione della parte avversa mediante promessa, e la Massa di Pappagiorgio ha risentito il danno colla perdita di parte del suo credito.

Attesochè concorrono i due estremi, perchè un causidico qualunque incorra nella responsabilità che la legge fa pesare sopra il difensore, che offende i dritti dei suoi Clienti con atti, che dipendono dalla sua giurisdizione.

Attesochè chiaro altresì emerge che il causidico Scarpa rinunciando alla lite venne a fruire il vantaggio di divenire il difensore di Salvatore Modiano, e così godere di quelle competenze, di cui parla la stessa sua lettera in lire turche 62, pari a lire It. 1426, giacchè il sig Scarpa combattè i Sindaci della fallita Samuel Modiano I. M. Cohen propugnando in favore del suo nuovo Cliente il contrario di quando presentavasi con la veste di Curatore della Massa Pappagiorgio, stantechè la dimanda dei Sindaci e del Curatore tendeva allo stesso scopo, cioè di far dichiarare Salvatore Modiano Socio solidale della fallita Modiano e Cohen.

Attesochè la giustizia ritenendo per mera ipotesi, che la rinunzia sia stata fatta, perchè Salvatore Modiano avesse promesso pagare le lire turche 47, debito della fallita a favore della Massa Nicolò Pappagiorgio, e poi non avesse pagato il prezzo della rinunzia, ciò non toglie la responsabilità incorsa dal causidico Scarpa, poichè il danno è successo, il fatto è sempre un' atto riprovevole in sè stesso, anche se lo Scarpa non ne abbia ottenuto compenso, e sia stato pagato d' inganno.

Attesochè da tutti i sopra riferiti fatti, e considerazioni piena sorge la prova di essersi lo Scarpa colluso con la parte avversaria a danno del suo cliente.

In dritto

Attesochè l' articolo 311 del Codice penale infligge al causidico, che si colluda con la parte avversaria con danno del suo cliente, la pena del carcere, la sospensione dall' esercizio della sua professione, e la multa da lire italiane 300 a 3000.

Attesochè la pena del carcere per l' articolo 56 legge penale è distinto in sei gradi, e l' articolo 311 non avendo designato il grado sta alla prudenza del magistrato applicarlo secondo la gravità del caso.

Attesochè la sospensione dell' esercizio della professione fulminata dalla legge penale non trova applicazione al caso, dacchè per altre gravi ragioni è stato inibito al signor Scarpa l' esercizio della sua professione.

Attesochè la multa può applicarsi dal minimum fissato dalla legge al maximum secondo l' arbitrio discrezionale del Magistrato.

Articolo 311 Codice Penale.

« L'avvocato, od il causidico che per doni, offerte, o promesse
» colluda colla parte avversaria, e pregiudichi coi fatti, o dolose
» omissioni la causa del suo cliente, sarà punito col carcere, colla
» sospensione dall' esercizio di sua professione e d'ogni pubblico
» uffizio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da
» lire trecento a tremila. »

Articolo 56 (idem).

« La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè
» maggiore di anni cinque.
» La durata di essa è distinta in sei gradi:
» 1° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;
» 2° Da un mese a tre;
» 3° Da tre mesi a sei;
» 4° Da sei mesi a un' anno;
» 5° Da un' anno a tre;
» 6° Da tre anni a cinque.
» Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà
» essere computato nella pena del carcere imposta pel reato. »

Articolo 113 Legge Consolare del 28 gennaio 1868.

« I Tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da Ita-
» liani nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercan-
» tili sotto bandiera nazionale. »

Articolo 115 (idem).

« Il Console adempie le funzioni di istruttore per tutti i reati
» commessi da Italiani nel suo distretto, ovvero a bordo di legni
» mercantili sotto bandiera nazionale, fermo del resto il disposto
» dell' articolo 438 e seguenti del Codice per la marina mercantile.
» Procede in seguito a querela o denunzia ovvero d'ufficio. »

Articolo 116 (idem).

« Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti, e il Console
» non creda necessario atti d'istruzioni, potrà citare senz'altro l'in-
» colpato a comparire innanzi a lui, o davanti al Tribunale Con-
» solare. »

Articolo 130 Codice Penale.

« Nei giudizi instituiti davanti al Console od al Tribunale Con-
» solare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del Console,
» coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza se
» il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se
» non vi risiederà il decreto fisserà il termine per la comparizione,
» avuto riguardo alle distanze. »

Articolo 131 (idem).

» Il citato dovrà comparire personalmente ogni qual volta si
» tratti di delitti punibili col carcere. »

» Negli altri casi potrà comparire per mezzo di mandatario spe-
» ciale, salvochè il Tribunale abbia ordinato il suo proprio inter-
» vento. »

Il Tribunale Consolare a voti uniformi dichiara constare, che il signor Eugenio Alessandro Scarpa causidico, nativo di Corfù, domiciliato in Salonicco sia colpevole di reato di collusione, avendo con l'atto del 9 agosto 1866 rinunziato alla lite contro l'interesse del suo cliente, e con danno mediante promessa di denaro.

Lo condanna alla pena del carcere per mesi sei, ed alla multa in lire italiane tremila.

Dichiara non trovar luogo ad applicare la pena della sospensione della sua professione, dacchè con precedente decreto del 17 gennaio 1869 è stato inibito per sempre presso questo Consolato al signor Scarpa l'esercizio di causidico.

Lo condanna alle spese processuali liquidate in lire italiane quarantotto, ed ordina infine che la sentenza sia affissa alla porta dell'ufficio della Cancelleria di Sua Maestà il Re, e notificata in copia al predetto Eugenio A. Scarpa.

Così fatto e giudicato all'udienza del Regio Tribunale Consolare del dì 27 febbraio 1869, presenti l'illustrissimo signor conte cavaliere Giuseppe Cestari Consolare generale presidente, e de' signori giudici Tommaso Giannetti, e Giuseppe Fernandez Diaz, ed il signor Filippo Casolini Vice-Console facente funzioni di Cancelliere.

Giudici: T. Giannetti — G. Fernandez Diaz. — *Il Presidente:* Cestari. — *Il Vice Console ff. di Cancelliere:* F. Casolini.

Comandiamo a questa regia Cancelleria, e a tutti gli uscieri che ne sieno richiesti di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di porgere assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza armata di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Salonicco, li 27 Febbraio 1869.

Il Regio Console generale d' Italia
CESTARI.

Pubblicato il giorno 28 febbraio fuori d' udienza, ed in assenza dell' imputato.

Il Vice-Console ff. di Cancelliere
F. CASOLINI.

Per copia conforme all' originale.

Salonicco, li 9 marzo 1869.

Il Vice Console
F. CASOLINI.



